

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

GAZZETTA  **UFFICIALE**
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 15 dicembre 1993

SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 114

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1993.

Approvazione dei modelli 730 base, 730-1, 730-2, 730-3, 730-4, 730-5 e 730-6, concernenti la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nonché del contributo per il Servizio sanitario nazionale, da presentare nell'anno 1994 da parte dei lavoratori dipendenti e pensionati che intendono avvalersi dell'assistenza fiscale dei sostituti d'imposta o dei centri autorizzati di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati.

S O M M A R I O

MINISTERO DELLE FINANZE

<p>DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1993. — <i>Approvazione dei modelli 730 base, 730-1, 730-2, 730-3, 730-4, 730-5 e 730-6, concernenti la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nonché del contributo per il Servizio sanitario nazionale, da presentare nell'anno 1994 da parte dei lavoratori dipendenti e pensionati che intendono avvalersi dell'assistenza fiscale dei sostituti d'imposta o dei centri autorizzati di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati.</i></p>	Pag. 3
Istruzioni per la compilazione del modello 730.	» 7
Modello 730/94.	» 19
Modello 730-1	» 23
Modello 730-2	» 24
Modello 730-3	» 25
Modello 730-4	» 27
Modello 730-5	» 28
Modello 730-6	» 29
Busta	» 30
<p>Allegato A - Contenuto e caratteristiche tecniche dei supporti magnetici contenenti le comunicazioni relative al risultato contabile che i centri autorizzati di assistenza fiscale devono inviare ai sostituti d'imposta (Modello 730-4).</p>	» 31
<p>Allegato B - Caratteristiche tecniche dei supporti magnetici contenenti le dichiarazioni dei redditi Mod. 730 predisposte da sostituti d'imposta e centri autorizzati di assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e pensionati.</p>	» 39

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 13 dicembre 1993.

Approvazione dei modelli 730 base, 730-1, 730-2, 730-3, 730-4, 730-5 e 730-6, concernenti la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nonché del contributo per il Servizio sanitario nazionale, da presentare nell'anno 1994 da parte dei lavoratori dipendenti e pensionati che intendono avvalersi dell'assistenza fiscale dei sostituti d'imposta o dei centri autorizzati di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto il primo comma dell'art. 8 del suddetto decreto presidenziale, in base al quale le dichiarazioni devono essere redatte, a pena di nullità, su stampati conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze;

Visto l'art. 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 1993, n. 503, che per l'anno 1993 fissa al 15 dicembre 1993 il termine di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di approvazione dei modelli di dichiarazione di cui all'art. 78, comma 10, primo periodo, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

Visti i commi da 10 a 24 dell'art. 78 della citata legge 30 dicembre 1991, n. 413 che disciplinano le modalità che devono essere osservate dai datori di lavoro, dagli enti erogatori di trattamenti pensionistici e dai centri autorizzati di assistenza fiscale per consentire l'adempimento degli obblighi di dichiarazione dei redditi ai lavoratori dipendenti e ai pensionati che intendono avvalersi della loro assistenza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, con il quale è stato approvato il regolamento concernente l'assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e assimilati da parte dei sostituti d'imposta e dei centri autorizzati di assistenza fiscale, in attuazione dell'art. 78, comma 18, della citata legge 30 dicembre 1991, n. 413;

Visto l'art. 5 del citato decreto-legge n. 503 del 1993 che ha introdotto modifiche dell'art. 78 della menzionata legge n. 413 del 1991 ed al predetto regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1992;

Ritenuta l'opportunità, in relazione all'esigenza dei sostituti d'imposta e dei centri autorizzati di assistenza fiscale di servirsi di supporti meccanografici per la redazione della dichiarazione dei redditi, di autorizzare la predisposizione anche di speciali modelli per la compilazione meccanografica delle dichiarazioni in modo che siano assicurate la conformità strutturale dei modelli meccanografici con quelli approvati con decreto del Ministro delle finanze e la loro compatibilità con le necessità gestionali della liquidazione delle imposte;

Ritenuta inoltre l'opportunità di stabilire il contenuto e le caratteristiche tecniche dei supporti magnetici relativi alle comunicazioni previste dal comma 2 dell'art. 15 del regolamento sopra indicato, alla trasmissione delle dichiarazioni dei redditi di cui al successivo comma 5 dello stesso articolo 15 e alla indicazione dei dati relativi alle dichiarazioni nella dichiarazione dei sostituti d'imposta;

Ritenuta infine l'opportunità di fornire gli schemi della modulistica relativa agli altri adempimenti connessi all'assistenza;

Ritenuto di dover provvedere in conformità;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati gli annessi modelli 730 base, 730-1, 730-2, 730-3, 730-4, 730-5 e 730-6, concernenti la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e del contributo al Servizio sanitario nazionale, nonché le comunicazioni relative all'assistenza fiscale da prestare nell'anno 1994 ai lavoratori dipendenti e pensionati.

Per la comunicazione dei dati di cui al modello 730-4 effettuata mediante supporti magnetici debbono essere osservate le specifiche tecniche stabilite nell'allegato A.

Il modello 730-5, da utilizzare per la consegna del modello 730-4 realizzato su supporto cartaceo oppure magnetico, può essere costituito anche da un tabulato a stampa, purché contenente tutte le indicazioni previste dal modello stesso.

Art. 2.

È autorizzata la stampa di speciali modelli 730 base da utilizzare per la compilazione meccanografica delle dichiarazioni dei lavoratori dipendenti e pensionati relativi ai redditi dell'anno 1993.

I modelli di cui al comma precedente vanno riprodotti su stampati a striscia continua, di formato a pagina singola oppure a pagina doppia ripiegabile. Le facciate di ogni modello devono essere tra loro solidali e lungo i lembi di separazione di ciascuna facciata deve essere stampata l'avvertenza: «ATTENZIONE DA NON STACCARE».

I modelli di cui al primo comma devono presentare le seguenti caratteristiche:

1) stampa realizzata con gli stessi colori dei modelli predisposti dall'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, oppure stampa monocromatica utilizzando il colore verde (pantone n. 347 U);

2) conformità di struttura e sequenza con i modelli approvati con il presente decreto, anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e l'intestazione dei dati richiesti;

3) dimensioni identiche a quelle dei modelli editi dall'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento. Le dimensioni possono variare entro i seguenti limiti:

a) per il formato a pagina singola:

larghezza minima cm 19,5 - massima cm 21,5;

altezza minima cm 29,2 - massima cm 31,5;

b) per il formato a pagina doppia ripiegabile:

larghezza minima cm 35 - massima cm 42;

altezza minima cm 29,2 - massima cm 31,5.

I modelli meccanografici composti da quattro facciate predisposti a pagina doppia ripiegabile, ferme restando le dimensioni indicate nel comma precedente, devono rispettare la sequenza delle facciate nel seguente ordine:

nella prima pagina doppia: quarta facciata - prima facciata;

nella seconda pagina doppia: seconda facciata - terza facciata.

I modelli meccanografici composti da due facciate a pagina doppia ripiegabile, ferme restando le dimensioni indicate nel comma precedente, devono rispettare la sequenza delle facciate nel seguente ordine:

nella pagina doppia: seconda facciata - prima facciata.

Sul frontespizio dei modelli predisposti ai sensi dei commi precedenti devono essere stampati gli estremi del soggetto che ne cura la stampa e quelli del presente decreto.

Art. 3.

Nel caso di compilazione della dichiarazione modello 730-base e del prospetto di liquidazione modello 730-3 con sistemi meccanografici che contemporaneamente riproducono il modello e il contenuto della dichiarazione devono essere osservate le seguenti indicazioni:

1) la dichiarazione deve essere conforme per struttura e sequenza ai modelli approvati con il presente decreto, anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e l'intestazione dei dati richiesti;

2) le dimensioni possono variare entro i seguenti limiti:

larghezza minima cm 19,5 - massima cm 21,5;

altezza minima cm 29,2 - massima cm 31,5;

3) la dichiarazione deve contenere su ogni foglio il codice fiscale del lavoratore dipendente o pensionato.

Art. 4.

È approvata l'annessa busta, di formato di cm 11 × 23, da utilizzare per la consegna del modello 730-1. Con successivo decreto saranno stabiliti i termini e le modalità per l'invio all'Amministrazione finanziaria delle buste contenenti il modello 730-1.

Art. 5.

Ai fini dell'immissione nella dichiarazione prevista dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 dei dati relativi alle dichiarazioni ricevute nell'ambito dell'assistenza prevista dai commi da 10 a 24 dell'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonché dell'invio degli stessi dati da parte dei centri autorizzati di assistenza fiscale e dei soggetti indicati nell'articolo 29 dello stesso decreto n. 600 del 1973, sono stabilite le specifiche tecniche di cui all'allegato *B* che devono essere osservate per la predisposizione dei relativi supporti magnetici. Con successivi decreti saranno stabiliti i termini e le modalità di invio di tali supporti magnetici.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 1993

Il Ministro: GALLO




MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 730/94

REDDITI 1993

dichiarazione
dei lavoratori dipendenti
e pensionati
che si avvalgono
dell'assistenza fiscale

istruzioni per la compilazione



IL FASCICOLO CONTIENE INOLTRE

- il **mod. 730** per dichiarare:
 - redditi dei terreni
 - redditi dei fabbricati
 - redditi di lavoro dipendente
 - altri redditi
 - oneri deducibili o detraibili
- il **mod. 730-1** da utilizzare per esprimere la scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'Irpef

CONDIZIONI GENERALI	2
1. L'assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati	2
2. Chi può utilizzare il Mod. 730	2
3. Chi non può utilizzare il Mod. 730	2
4. Contribuenti esonerati dall'obbligo della dichiarazione	2
5. Dichiarazione congiunta	2
6. Come si presenta il Mod. 730	2
GUIDA ALLA COMPILAZIONE	3
7. Come si utilizza il modello inviato dall'Amministrazione finanziaria	3
8. Codice fiscale, dati anagrafici e di residenza	3
9. Coniuge e familiari a carico	3
10. Dati del sostituto d'imposta	3
11. Arrotondamento	3
12. Quadro A - Redditi dei terreni	3
13. Quadro B - Redditi dei fabbricati	4
14. Quadro C - Redditi di lavoro dipendente e assimilati	5
15. Quadro D - Altri redditi	6
16. Quadro E - Oneri	6
17. Quadro F - Altri dati	8
18. Sanzioni	8
APPENDICE	9

Ministero delle Finanze

ISTRUZIONI GENERALI

Modello 730

L'ASSISTENZA FISCALE PER LAVORATORI DIPENDENTI E PENSIONATI

Il modello 730 consente ai lavoratori dipendenti e pensionati di presentare la dichiarazione dei redditi avvalendosi dell'assistenza del proprio datore di lavoro o ente pensionistico o dei centri autorizzati di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati.

La dichiarazione è composta dal Mod 730 (per indicare i dati anagrafici, i redditi e gli oneri deducibili o detraibili) e dal Mod 730-1 (per esprimere la scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'Irpef).

Nei prospetti posti in fondo all' Appendice, sono riprodotte le varie fasi della procedura di assistenza fiscale richiesta al datore di lavoro o all'ente pensionistico ovvero al Caaf.

CHI PUÒ UTILIZZARE IL MOD. 730

Possono utilizzare il modello 730 i lavoratori dipendenti e pensionati che possiedono anche:

- ▶ redditi dei terreni e dei fabbricati
- ▶ redditi di capitale, limitatamente agli utili da partecipazione in società ed enti soggetti al Ipeg
- ▶ redditi di lavoro autonomo, limitatamente ai compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai proventi lordi derivanti dall'utilizzazione di opere dell'ingegno, di invenzioni industriali, ecc. ed ai corrispettivi per prestazioni non abituali
- ▶ oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione di imposta

Per i lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo determinato di periodo inferiore all'anno e necessario che il rapporto di lavoro duri almeno dal mese di marzo al mese di luglio 1994.

Sono equiparati ai lavoratori dipendenti e pensionati (e possono richiedere l'assistenza alle stesse condizioni e con le stesse modalità) anche:

- i soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca
- i sacerdoti della Chiesa cattolica.

CHI NON PUÒ UTILIZZARE IL MOD. 730

Non possono utilizzare il modello 730 e devono presentare il modello 740 coloro che possiedono:

- ▶ redditi d'impresa e di partecipazione
- ▶ redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni
- ▶ altri redditi di capitale, di lavoro autonomo e diversi (ad es. redditi derivanti da locazioni solari, dalle aree urbane, da immobili

di situati all'estero o da terreni dati in affitto per usi non agricoli) non compresi tra quelli indicati nel precedente paragrafo.

Non possono utilizzare il modello 730 anche i soggetti che devono presentare la dichiarazione per conto dei contribuenti deceduti, dei minori e delle persone interdette.

CONTRIBUENTI ESONERATI DALL'OBLIGO DELLA DICHIARAZIONE

Non devono comunque presentare la dichiarazione dei redditi coloro che possiedono:

- solo reddito di lavoro dipendente corrisposto da un unico datore di lavoro, se non hanno oneri da far valere
- solo redditi di lavoro dipendente corrisposti da più datori di lavoro per un ammontare complessivo non superiore a lire 8.447.000
- solo reddito di lavoro dipendente corrisposto da un unico datore di lavoro e reddito dei fabbricati, derivante esclusivamente dal possesso dell'abitazione principale e di sue eventuali pertinenze (box, cantina, ecc.), non superiore ad un milione di lire. Tale limite va rapportato al periodo dell'anno durante il quale il fabbricato è stato adibito ad abitazione principale e alla quota di possesso (ad esempio, nel caso di coniugi comproprietari al 50% dell'immobile adibito ad abitazione principale per l'intero anno il limite è di lire 500.000 per ciascun coniuge)
- solo redditi dei terreni e dei fabbricati complessivamente non superiori a 360.000 lire al lordo della riduzione fino ad un milione di lire attribuita per l'abitazione principale e le sue pertinenze
- solo redditi di lavoro dipendente (corrisposti anche da più datori di lavoro) e altri redditi, diversi da quelli derivanti dall'esercizio di attività imprenditoriali e professionali, per i quali le detrazioni di lavoro dipendente e per familiari a carico annullano completamente l'imposta corrispondente al reddito complessivo. Nel prospetto a fondo pagina, sono indicate alcune condizioni di esonero per i casi in cui le detrazioni

di lavoro dipendente e per carichi di famiglia spettano per l'intero anno.

- solo redditi esenti (pensioni sociali, pensioni di guerra, ecc.) o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta (ad es., interessi sui conti correnti bancari o postali, interessi sui BOT o sui titoli pubblici). Non costituiscono reddito ai fini fiscali le rendite erogate dall'Inail ed alcune pensioni privilegiate (vedere la voce "Rendite e pensioni che non costituiscono reddito" in Appendice).

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

I lavoratori dipendenti e pensionati possono presentare la dichiarazione modello 730 congiuntamente se il coniuge possiede solo redditi dei terreni e dei fabbricati di ammontare complessivamente non superiore a lire 5.100.000 (limite per essere considerato fiscalmente a carico).

ATTENZIONE

Per i casi in cui la dichiarazione congiunta non è consentita, vedere la voce "Dichiarazione congiunta" in Appendice.

COME SI PRESENTA IL MOD. 730

La dichiarazione Mod 730 va consegnata al datore di lavoro o ente pensionistico o al Caaf in un unico esemplare. Se lo spazio disponibile nel modello risulta insufficiente, occorrerà compilare altri esemplari del modello, numerandoli progressivamente nell'apposita casella.

Nel caso di investimenti o attività finanziarie all'estero, vedere la voce "Investimenti o attività finanziarie all'estero" in Appendice.

ATTENZIONE

Alla dichiarazione non deve essere allegata alcuna documentazione, che, però, deve essere conservata dal contribuente che ha presentato la dichiarazione fino al 31 dicembre 1999, termine entro il quale l'Amministrazione ha facoltà di richiederla.

PROSPETTO DEGLI ESONERI DALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE PER EFFETTO DELLE DETRAZIONI D'IMPOSTA

Lavoratori dipendenti e pensionati per i quali le detrazioni spettano per l'intero anno

Senza coniuge a carico e con reddito complessivo fino a lire	
8.447.000	
8.843.000	(con 1 figlio a carico)
9.243.000	(con 2 figli a carico)
9.638.000	(con 3 figli a carico)
10.038.000	(con 4 figli a carico)
10.434.000	(con 5 figli a carico)
10.834.000	(con 6 figli a carico)
11.229.000	(con 7 figli a carico)
11.629.000	(con 8 figli a carico)

Con coniuge a carico e con reddito complessivo fino a lire	
11.888.000	
12.684.000	(con 1 figlio a carico)
13.479.000	(con 2 figli a carico)
14.000.000	(con 3 figli a carico)
14.175.000	(con 4 figli a carico)
14.864.000	(con 5 figli a carico)
15.512.000	(con 6 figli a carico)
16.161.000	(con 7 figli a carico)
16.809.000	(con 8 figli a carico)

Ministero delle Finanze

GUIDA ALLA COMPILAZIONE

Modello 730

COME SI UTILIZZA IL MODELLO INVIATO DALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

I lavoratori dipendenti e i pensionati che utilizzano il **modello 730** inviato dall'Amministrazione finanziaria con i dati rilevati dalle dichiarazioni presentate nel 1993, dovranno:

- ▶ verificare se esistono le condizioni di esonero dalla presentazione della dichiarazione (consultare paragrafo 4) ovvero se esistono presupposti per avvalersi dell'assistenza fiscale (consultare paragrafi 2 e 3)
- ▶ controllare la completezza e la correttezza dei dati indicati
- ▶ integrare i dati eventualmente mancanti (figli nati nel 1993, terreni o fabbricati acquistati nel corso dell'anno, oneri sostenuti, ecc.)
- ▶ variare negli appositi spazi del modello i dati modificati (familiari non più a carico, terreni o fabbricati venduti nel corso del 1993, ecc.) o quelli indicati non correttamente

CODICE FISCALE, DATI ANAGRAFICI E DI RESIDENZA

Il **codice fiscale** è rilevabile dal tesserino rilasciato dall'Amministrazione finanziaria.

Il **cognome ed il nome** vanno indicati senza alcun titolo (di studio, onorifico ecc.), le donne devono indicare solo il cognome da nubile.

Per la **provincia** va indicata la sigla automobilistica (RM per ROMA).

La **residenza anagrafica** deve essere indicata solo se variata rispetto alla dichiarazione del 1993 oppure se la dichiarazione viene presentata per la prima volta. Vedere in tali casi la voce "Cambio di residenza" in Appendice.

Chi è **nato all'estero**, deve indicare, in luogo del Comune, lo Stato di nascita e scrivere "EE" nello spazio relativo alla provincia.

CONIUGE E FAMILIARI A CARICO

Sono **considerati a carico**, se non possiedono nell'anno redditi propri per un ammontare superiore a **L. 5.100.000**:

- il **coniuge**;
- i **figli minori** di età o permanentemente inabili al lavoro compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affilati;
- i **figli di età non superiore a 26 anni** dedotti dagli studi o a tirocinio gratuito,

- i **familiari di cui all'art. 433 del codice civile**; al riguardo vedere la voce "Familiari indicati nell'art. 433 del codice civile" in Appendice.

Le detrazioni per coniuge e figli a carico spettano anche se gli stessi non risiedono in Italia.

ATTENZIONE

La colonna "Variazioni" è riservata ai soli contribuenti cui è stato inviato il modello dall'Amministrazione finanziaria.

Se si utilizza tale modello ed occorre variare o integrare i dati:

- indicare, nella colonna "Variazioni", il nuovo numero dei mesi a carico e la nuova misura delle detrazioni;
- barrare la casella dei mesi a carico nella colonna "Variazioni" se il familiare non risulta più a carico per tutto il 1993;
- compilare una nuova riga del prospetto per indicare i dati di nuovi familiari a carico.

Il codice fiscale del coniuge va indicato anche se questi non è a carico o non viene presentata la dichiarazione congiunta.

DETRAZIONE PER FIGLI A CARICO

La detrazione per figli a carico spetta in **uguale misura a entrambi i genitori**, anche se sono separati.

La detrazione per figli a carico spetta in **misura doppia ad uno solo dei genitori** quando l'altro genitore è fiscalmente a carico del primo e nelle ipotesi descritte alla voce "Detrazione per figli a carico" in Appendice.

Si ha, invece, diritto per il **primo figlio alla detrazione prevista per coniuge a carico** e per gli **altri figli alla detrazione in misura doppia** quando l'altro genitore manca (perché deceduto) e il contribuente non si è risposato o, se risposato, si è legalmente ed effettivamente separato, nonché negli altri casi descritti alla voce "Detrazione per figli a carico" in Appendice.

Indicare nella casella **misura delle detrazioni** il codice:

- **1** se la detrazione spetta in uguale misura ad entrambi i genitori;
- **2** se la detrazione spetta in misura doppia;
- **3** se per il primo figlio spetta la detrazione per coniuge a carico.

DETRAZIONE PER ALTRI FAMILIARI A CARICO

La **detrazione per gli altri familiari a carico** va proporzionalmente suddivisa fra i contribuenti aventi diritto nei casi in cui l'obbligo del mantenimento fa capo a più persone (ad es., per i figli maggiorenni a carico di entrambi i genitori).

In tal caso, nella casella **misura delle detrazioni** indicare la **percentuale di spettanza** della detrazione.

ATTENZIONE

Rientrano nella categoria degli altri familiari a carico anche il figlio maggiorenne e il figlio studente di età superiore ai 26 anni, purché conviventi con il contribuente e con redditi propri non superiori a lire 5.100.000.

DATI DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA

Il lavoratore dipendente o pensionato che si rivolge ad un Caaf deve indicare i dati del datore di lavoro o ente pensionistico che dovrà effettuare il conguaglio, ricavandolo dai mod. 101 o 201 ovvero dalla comunicazione anticipata da essi rilasciata.

Nel caso di **contemporaneo** rapporto con più datori di lavoro e/o enti pensionistici vanno indicati i dati del soggetto che eroga il trattamento economico più elevato.

ARROTONDAMENTO

Tutti gli importi indicati nella dichiarazione devono essere arrotondati alle mille lire superiori se le ultime tre cifre superano le cinquecento lire e a quelle inferiori nel caso contrario ad esempio 1.501 diventa 2.000; 1.500 diventa 1.000; 1.499 diventa 1.000.

Per semplificare la compilazione sul modello sono prestampati i tre zeri finali in corrispondenza degli spazi nei quali devono essere indicati gli importi.

QUADRO A - REDDITI DEI TERRENI

Il **quadro A** va utilizzato per dichiarare i redditi dei terreni e deve essere compilato:

- a) da coloro che possiedono, a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, terreni situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti in catasto con attribuzione di rendita;
- b) dagli affittuari che esercitano l'attività agricola nei fondi condotti in affitto e dagli associati nei casi di conduzione associata (questi ultimi due soggetti devono compilare il quadro limitatamente alla colonna relativa al reddito agrario).

I redditi dominicale e agrario da dichiarare sono quelli risultanti dall'applicazione delle tariffe d'estimo.

Se la coltura effettivamente praticata non corrisponde a quella risultante dal catasto, per la determinazione del reddito consultare la voce "Variazioni di coltura dei terreni" in Appendice.

Per la determinazione del reddito dei terreni adibiti a colture prodotte in serra o alla funghicoltura, vedi la voce "Terreni adibiti a colture prodotte in serra o alla funghicoltura" in Appendice.

Ministero delle Finanze

GUIDA ALLA COMPILAZIONE

Modello 730

■ COME SI COMPILA IL QUADRO A

Chi ha ricevuto il modello inviato dall'Amministrazione Finanziaria deve verificare la completezza e la correttezza dei dati indicati.

Se tali dati risultano incompleti il contribuente deve integrarli con quelli mancanti, quali, ad esempio, il canone di affitto ed il codice relativo ai "Casi particolari".

Se, invece, sono intervenute delle variazioni rispetto a quanto indicato dall'Amministrazione finanziaria o se quanto indicato risulta non corretto, va compilato il riquadro delle "Variazioni". In tal caso, indicare tutti i dati del terreno per il quale si sono avute le variazioni o sono stati riscontrati errori, avendo cura di riportare nell'apposito spazio il numero del rigo nel quale sono esposti i dati da variare. Per i terreni ceduti nel corso del 1992 e quindi non più posseduti dal contribuente nel 1993, indicare il numero d'ordine e barrare la casella relativa ai giorni di possesso.

Chi non utilizza il modello inviato dall'Amministrazione finanziaria deve compilare sempre il primo riquadro e non quello delle variazioni.

Nelle **colonne 1 e 3** va riportato, rispettivamente, il totale del reddito catastale dominicale e agrario.

In caso di conduzione associata nella colonna 3 deve essere indicata la quota di reddito agrario relativa alla percentuale di partecipazione. Tale percentuale è quella che risulta da apposito atto sottoscritto da tutti gli associati; in assenza di tale atto la partecipazione si presume ripartita in parti uguali tra tutti gli associati.

Nella **colonna 2** vanno evidenziati, riportando i codici sottoelencati, i seguenti casi:

- **1** proprietario del terreno;
- **2** proprietario del terreno concesso in affitto in regime legale di determinazione del canone;
- **3** proprietario del terreno concesso in affitto in assenza di regime legale di determinazione del canone;
- **4** conduttore del fondo (diverso dal proprietario) o affittuario.

Nella **colonna 4** va indicato il periodo di possesso del terreno espresso in giorni (365 se per l'intero anno).

Nella **colonna 5** va indicata la quota di possesso espressa in percentuale (100% se per intero).

In caso di terreno concesso in affitto in regime legale di determinazione del canone, nella **colonna 6** deve essere indicato l'ammontare del canone risultante dal contratto, corrispondente al periodo indicato a colonna 4.

Nella **colonna 7** vanno evidenziati, riportando i codici sottoelencati, i seguenti casi particolari:

- **1** mancata coltivazione, neppure in parte, per un'intera annata agraria e per cause

non dipendenti dalla tecnica agraria, del fondo rustico costituito per almeno due terzi da terreni qualificati come coltivabili o prodotti annuali; rientrano in questa ipotesi anche i casi di ritiro di seminativi dalla produzione, sempreché i terreni costituenti il fondo rustico siano rimasti effettivamente incolti per l'intera annata agraria, senza sostituzione, neppure parziale, con altra, diverso coltivazione;

- **2** perdita per eventi naturali di almeno il 30% del prodotto ordinario del fondo nell'anno, se il possessore danneggiato ha denunciato all'Ufficio Tecnico Erariale l'evento dannoso entro tre mesi dalla data in cui si è verificato ovvero, se la data non sia esattamente determinabile, almeno 15 giorni prima dell'inizio del raccolto;
- **3** terreno in conduzione associata.

Se nel corso del 1993 si sono verificate situazioni diverse per uno stesso terreno (variazioni di quote di possesso, terreno dato in affitto, ecc.), occorre compilare un rigo per ogni singola situazione, indicando nella colonna 4 il relativo periodo. In tali casi, barrare la casella di **colonna 8** per indicare che si tratta dello stesso terreno del rigo precedente. Se si compila il riquadro "Variazioni", oltre a barrare la casella di **colonna 8**, va riportato anche il numero di quello per il quale sono intervenute le variazioni.

QUADRO B - REDDITI DEI FABBRICATI

Il **Quadro B** va utilizzato per dichiarare i redditi dei fabbricati e deve essere compilato da coloro che possiedono a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, fabbricati situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti con attribuzione di reddito nel catasto edilizio urbano.

Si ricorda che tra gli altri diritti reali rientra il diritto di abitazione spettante, ad esempio, al coniuge superstite ai sensi dell'art. 540 del codice civile ed al coniuge separato convenzionalmente o per sentenza.

ATTENZIONE

Per quanto riguarda le unità immobiliari di cui all'articolo 1117, n. 2, del Codice civile, oggetto di proprietà condominiale cui è attribuito o attribuibile una autonoma rendita catastale (quali i locali per la portineria, per l'alloggio del portiere e per altri servizi in comune), si ricorda che il singolo condomino deve dichiarare la quota di reddito di propria spettanza soltanto se la stessa è di importo superiore a lire 50.000.

I soci di cooperative edilizie (non a proprietà indivisa) assegnatari di alloggi anche se non ancora titolari di mutuo individuale sono tenuti ad indicare nella propria dichiarazione il reddito relativo all'alloggio assegnato. Lo stesso dicasi per gli assegnatari di alloggio a

riscatto o con patto di futura vendita da parte di Enti (es. IACP, ex INCIS etc.).

Non danno luogo a reddito di fabbricati, e non vanno pertanto dichiarate, le costruzioni rurali (ed eventuali pertinenze) appartenenti al possessore o all'affittuario dei terreni cui servono, sempreché effettivamente adibite agli usi agricoli.

Non danno luogo altresì a reddito di fabbricato le unità immobiliari, anche ad uso diverso da quello di abitazione, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, durante il quale l'unità immobiliare non deve essere comunque utilizzata.

■ COME SI COMPILA IL QUADRO B

Chi ha ricevuto il modello inviato dall'Amministrazione finanziaria deve verificare la completezza e la correttezza dei dati indicati.

Se tali dati risultano incompleti il contribuente deve integrarli con quelli mancanti, quali, ad esempio, il reddito effettivo e il codice relativo ai "Casi particolari".

Se, invece, sono intervenute delle variazioni rispetto a quanto indicato dall'Amministrazione finanziaria o se quanto indicato risulta non corretto, va compilato il riquadro delle "Variazioni". In tal caso, indicare tutti i dati del fabbricato per il quale si sono avute le variazioni o sono stati riscontrati errori, avendo cura di riportare nell'apposito spazio il numero del rigo nel quale sono esposti i dati da variare.

Per i fabbricati ceduti nel corso del 1992 e quindi non più posseduti dal contribuente nel 1993, indicare il numero d'ordine e barrare la casella relativa ai giorni di possesso.

Chi non utilizza il modello inviato dall'Amministrazione finanziaria deve compilare sempre il primo riquadro e non quello delle "Variazioni".

Nella **colonna 1** va indicata la rendita catastale, tenendo conto delle eventuali variazioni conseguenti all'esito favorevole dei ricorsi presentati dai Comuni compresi nell'elenco distribuito dall'Amministrazione finanziaria.

Per gli immobili di interesse storico e artistico, vedere la relativa voce in Appendice.

Nella **colonna 2** vanno evidenziati, riportando i codici sottoelencati, i seguenti casi:

- **1** unità immobiliare utilizzata come abitazione principale;
- **2** unità immobiliare tenuta a disposizione per la quale si applica l'aumento di un terzo;
- **3** unità immobiliare locata;
- **4** unità immobiliare locata in regime legale di determinazione del canone;
- **5** unità immobiliare costituente pertinenza dell'abitazione principale (box, cantine, ecc.) se iscritta in catasto con autonoma rendita;

Ministero delle Finanze

GUIDA ALLA COMPILAZIONE

Modello 730

- 9 unità immobiliare che non rientra nei precedenti casi

• Unità immobiliari utilizzate come abitazione principale

Si considera **abitazione principale** quella nella quale il contribuente dimora abitualmente (normalmente l'abitazione principale coincide con quella di residenza anagrafica). Dall'ammontare complessivo del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle sue pertinenze il soggetto che presta l'assistenza dedurrà fino a concorrenza dell'ammontare stesso, l'importo di **1 milione di lire**, rapportato al periodo dell'anno durante il quale sussiste la destinazione ed alla quota di possesso.

• Unità immobiliari tenute a disposizione

Per unità immobiliari a disposizione (per le quali il soggetto che presta l'assistenza opera la maggiorazione di un terzo della rendita catastale indicata dal contribuente) si intendono le unità immobiliari adibite ad abitazione possedute in aggiunta a quella utilizzata come abitazione principale del possessore. In Appendice sotto la voce "Unità immobiliari tenute a disposizione" sono contenute maggiori informazioni per l'individuazione delle unità immobiliari in questione.

Nella **colonna 3** va indicato il periodo di possesso espresso in giorni (365, se per tutto l'anno).

Il reddito dei fabbricati di nuova costruzione va dichiarato a partire dalla data in cui il fabbricato è divenuto atto all'uso cui è destinato o è stato comunque utilizzato dal possessore.

Nella **colonna 4** va indicata la quota di possesso espressa in percentuale (100% se per intero).

• Fabbricati dati in locazione

Nella **colonna 5** indicare l'85% del canone di locazione (per i fabbricati siti nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano indicare il 75% del canone). L'ammontare del canone e quello risultante dal contratto di locazione (compresa la maggiorazione spettante in caso di sublocazione ed escluse le spese di condominio luce acqua gas portiere ascensore riscaldamento e simili, se sono comprese nel canone) ed è relativo al periodo di possesso indicato a colonna 3. L'ammontare del canone va considerato indipendentemente dalla effettiva percezione. In caso di comproprietà il canone va considerato per intero indipendentemente dalla quota di possesso.

Se il contratto di affitto si riferisce, oltre che alla abitazione anche alle sue pertinenze (box cantina ecc.) iscritte in catasto con autonomia rendita, indicare nella colonna 5 per ciascuna unità immobiliare la quota del canone ad essa relativa, quest'ultima va determinata ripartendo il canone stesso in misura

proporzionale alla rendita catastale di ciascuna unità immobiliare.

Nella colonna 6 vanno evidenziati, riportando i codici sottotecnici, i seguenti casi particolari:

- **1** fabbricati distrutti o inagibili a seguito degli eventi sismici, che per legge siano stati esclusi da imposizione (a condizione che sia stato rilasciato un certificato del Comune attestante la distruzione ovvero l'inagibilità del fabbricato);
- **2** fabbricati per i quali sono state sostenute spese per il contenimento dei consumi energetici per le quali si richiede la deduzione dal reddito complessivo (consultare in Appendice la voce "Deduzione per il piano energetico nazionale").

Se nel corso del 1993 si sono verificate situazioni diverse per uno stesso fabbricato (variazioni di quota di possesso, utilizzo, ecc.), occorre compilare un rigo per ogni singola situazione, indicando nella **colonna 4** il relativo periodo. In tali casi barrare la casella di **colonna 7** per indicare che si tratta dello stesso fabbricato del rigo precedente. Se si sta compilando il riquadro "Variazioni" oltre a barrare la casella di **colonna 7** riportare il numero di quello per il quale sono intervenute le variazioni.

QUADRO C - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

I lavoratori dipendenti, i pensionati e i percettori di redditi assimilati che presentano il mod. 730 al Coaf, devono indicare tutti i redditi di lavoro dipendente e/o di pensione percepiti, coloro che, invece, si rivolgono per l'assistenza al datore di lavoro o all'ente pensionistico devono indicare i redditi di lavoro dipendente o di pensione erogati da sostituti diversi da quello a cui si sono rivolti. In Appendice sotto la voce "Redditi esteri" sono contenute informazioni circa il trattamento fiscale di stipendi, pensioni e redditi assimilati prodotti all'estero.

■ SEZIONE I - LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

In questa sezione vanno indicati i redditi di lavoro dipendente o di pensione ed i redditi assimilati, riportando i dati dei certificati modello 101 e modello 201, oppure della relativa comunicazione anticipata.

Nella Sezione I vanno anche indicati i seguenti redditi assimilati a quello di lavoro dipendente:

- somme percepite a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio e di addestramento professionale, sempreché le stesse siano erogate al di fuori di un rapporto di lavoro dipendente in atto fra il soggetto erogante e il percettore,

- trattamento speciale di disoccupazione di cui alla legge 5 novembre 1968, n. 1115,
- mance percepite dagli impiegati tecnici delle case da gioco (croupiers).

Nella **colonna 2** indicare l'importo dei redditi percepiti (punto 5 del mod. 101 o del mod. 201).

Nella **colonna 3** indicare l'importo delle ritenute (punto 17 del mod. 101 o del mod. 201).

Le **colonne 4 e 5** devono essere compilate solo in presenza di rapporti di lavoro iniziati o cessati nel corso del 1993, rilevando le date di inizio e/o fine rapporto rispettivamente dai punti 29 e 30 del mod. 101. Le date di inizio e fine rapporto vanno indicate anche per le borse di studio.

■ SEZIONE II - ALTRI REDDITI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE

In questa sezione vanno indicati gli altri redditi assimilati a quello di lavoro dipendente e cioè:

- gli assegni periodici percepiti dal coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli; in conseguenza di separazione legale di divorzio o annullamento del matrimonio;
- gli assegni periodici comunque denominati alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro (escluse le rendite perpetue) compresi gli assegni testamentari, quelli alimentari, ecc.
- i compensi e le indennità corrisposti dalle Amministrazioni statali ed Enti pubblici territoriali per l'esercizio di pubbliche funzioni;
- le indennità percepite per l'attività parlamentare e per le cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali) nonché quelle percepite dai giudici costituzionali;
- le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato costituite a titolo oneroso.

■ DATI PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Nel **rigo C8** alla **colonna 1** indicare l'ammontare imponibile ai fini del contributo per il Servizio Sanitario Nazionale riportato nello spazio riservato alle "ANNOTAZIONI" del mod. 101.

Se è stato rilasciato anche il mod. 102 sommare all'importo da indicare a colonna 1 anche il totale degli emolumenti assoggettati al Csn riportato nello spazio riservato alle "ANNOTAZIONI" del suddetto modello.

Nella **colonna 2** indicare l'importo del punto 4 del mod. 101.

Ministero delle Finanze

**GUIDA
ALLA COMPILAZIONE**

Modello 730

QUADRO D - ALTRI REDDITI**■ REDDITI DI CAPITALE**

Nel **rigo D1** indicare a **colonna 1** la somma dei seguenti redditi, percepiti nel 1993, al lordo delle ritenute alla fonte

- a) gli utili, la cui distribuzione è stata deliberata da società di capitali residenti nel territorio dello Stato dopo la chiusura dell'esercizio in corso al 1° dicembre 1983,
- b) utili anche in natura la cui distribuzione è stata deliberata da società di capitali italiane prima della chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° dicembre 1983,
- c) utili anche in natura la cui distribuzione è stata deliberata dai soggetti di cui all'art. 87, lett. b), del Tuir dopo la chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 1988
- d) utili anche in natura la cui distribuzione è stata deliberata dai soggetti di cui all'art. 87, lett. b), del Tuir prima della chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 1988,
- e) utili anche in natura derivanti da partecipazione in enti di cui all'art. 87, lett. c), del Tuir,
- f) utili anche in natura distribuiti da società ed enti esteri di ogni tipo, compresi i proventi derivanti dalla partecipazione negli Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari.

In Appendice sotto la voce "Redditi esteri" sono contenute informazioni circa il trattamento fiscale dei predetti utili prodotti all'estero,

a **colonna 2**, il totale dei crediti d'imposta calcolato nel modo seguente

- nella misura di nove sedicesimi dell'importo degli utili di cui alle lettere a) e c),
- nella misura di un terzo dell'importo degli utili di cui alla lettera b)

Nessun credito di imposta va indicato nel caso in cui vengano dichiarati utili di cui alle lettere d), e) ed f)

a **colonna 3**, l'importo totale delle ritenute d'acconto subite

■ REDDITI DI LAVORO AUTONOMO

Nel **rigo D2** indicare

a **colonna 1**, i compensi in denaro o in natura, percepiti nell'anno 1993 derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa senza vincoli di subordinazione (quali, ad esempio, compensi degli amministratori, revisori e sindaci di società ed enti, compensi derivanti dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili - sempreché non corrisposti a titolo di diritto d'autore - e in genere dalle collaborazioni di contenuto professionale prestate in modo coordinato e continuativo ma senza vincolo di subordinazione). Non devono essere indicate le somme corrisposte ai titolari dei predetti rapporti a titolo di rimborso spese di

viaggio, vitto e alloggio da questi sostenute per prestazioni effettuate fuori del territorio comunale ed inerenti all'incarico ricevuto, che non hanno formato oggetto di ritenute di acconto, né le anticipazioni di tali spese effettuate dai committenti,

a **colonna 3**, l'importo delle ritenute di acconto subite

Nel **rigo D3** indicare

a **colonna 1** le indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa non assoggettabili a tassazione separata e cioè quelle indennità per le quali il diritto alla percezione non risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto. Queste indennità vanno dichiarate nella loro intera misura e non beneficiano di alcuna riduzione forfettaria a titolo di spese,

a **colonna 3**, l'importo delle ritenute di acconto subite

Nel **rigo D4** indicare

a **colonna 1** i proventi al lordo della riduzione forfettaria derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali e simili da parte dell'autore o inventore (brevetti, disegni e modelli ornamentali e di utilità, know-how, ecc) vale a dire i diritti di autore e le *redevances* in genere,

a **colonna 3**, l'importo delle ritenute di acconto subite

■ REDDITI DIVERSI

Nel **rigo D5** indicare

a **colonna 1** i corrispettivi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere, con esclusione dei corrispettivi delle attività svolte all'estero,

a **colonna 2**, le spese inerenti i corrispettivi di cui a **colonna 1**. Si precisa che non sono deducibili, per alcuna delle operazioni eseguite, spese superiori ai corrispettivi ricavati in ciascuna di esse,

a **colonna 3**, l'importo delle ritenute di acconto subite

■ ONERI RIMBORSATI

Nel **rigo D6** indicare le somme conseguite a titolo di rimborso di imposte ed oneri che, dedotti in anni precedenti dal reddito complessivo quali "oneri deducibili" nell'anno 1993 sono stati oggetto di sgravio, rimborso o comunque restituzione da parte degli uffici finanziari o di terzi

Nel **rigo D7** indicare le somme conseguite nel 1993 a titolo di rimborso di oneri per i quali si è fruito della detrazione nell'anno 1992

Le somme da dichiarare nei rigi D6 e D7 vanno indicate nella misura in cui sono state percepite o hanno formato oggetto di sgravio e per l'importo a suo tempo dedotto e saranno assoggettate a tassazione separata da parte degli uffici finanziari

QUADRO E - ONERI

Nel **quadro E** vanno indicati gli oneri per i quali è riconosciuta la detrazione nella **sezione I** e gli oneri deducibili nella **sezione II**. La detrazione e la deduzione sono ammesse solo se gli oneri sono stati sostenuti nel 1993 dal dichiarante nell'interesse proprio. Le spese mediche, i premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni, i contributi previdenziali non obbligatori per legge e le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria sono detraibili anche se l'onere è stato sostenuto nell'interesse delle persone fiscalmente a carico. Le spese mediche e quelle di assistenza specifica dei portatori di handicap di cui al **rigo E15** sono deducibili anche se sono stati sostenuti per i familiari compresi tra quelli elencati in Appendice sotto la voce "Familiari indicati nell'art. 433 del codice civile", anche se non sono fiscalmente a carico.

■ SEZIONE I - ONERI PER I QUALI È RICONOSCIUTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA

Vanno indicati in questa sezione gli oneri per i quali spetta la detrazione d'imposta del 27%

● Spese mediche

Al **rigo E1** indicare le **spese mediche per le quali la detrazione spetta sull'intero importo**. Sono tali:

- le spese riferite a prestazioni chirurgiche,
- le spese sostenute per analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni,
- le spese per prestazioni specialistiche rese da medico specialista,
- le spese sostenute dal contribuente per l'acquisto (o l'affitto) di protesi sanitarie,
- le spese per i mezzi necessari per la deambulazione, la locomozione ed il sollevamento di portatori di menomazioni funzionali permanenti.

Informazioni più dettagliate in merito alle spese mediche sono contenute in Appendice alla voce "Spese mediche"

■ ATTENZIONE

Vanno comprese nell'importo da indicare nel **rigo E1** anche le erogazioni, indicate ai punti 26 e 27 del Mod. 101, effettuate dal datore di lavoro, anche in forma assicurativa, a fronte di spese sanitarie.

Al **rigo E2** indicare le **spese mediche per le quali la detrazione spetta sull'importo che eccede lire 500 mila**, quali quelle relative a:

- prestazioni rese da un medico generico (comprese le prestazioni rese per visite e cure di medicina omeopatica)
- ricoveri e degenze, quando queste ultime non siano collegate ad un'operazione chirurgica (per le prestazioni specialistiche rese nell'ambito della degenza spetta invece la detrazione per l'intero importo),

Ministero delle Finanze

GUIDA ALLA COMPILAZIONE

Modello 730

- medicinali, ivi compreso in caso di assistenza del Servizio Sanitario Nazionale - il ticket pagato

Nel rigo va indicata soltanto la parte delle spese mediche che **eccede lire 500.000** (ad esempio se sono state sostenute spese per un ammontare complessivo di lire 800.000 al rigo E2 va indicato l'importo di lire 300.000)

ATTENZIONE

Non vanno indicate nei rigi E1 e E2 le spese mediche che, sostenute nel 1993, hanno dato luogo nello stesso anno a un rimborso da parte di terzi, come ad esempio, le spese per cure mediche rimborsate da enti o fondi previdenziali o assistenziali pubblici e privati ovvero, nel caso di danni alla persona arrecati da terzi, risarcite dal danneggiante o da altri per suo conto. Si considerano invece rimaste a carico del contribuente le spese mediche rimborsate per effetto di contributi o di premi di assicurazione da lui versati per i quali non spetta la detrazione d'imposta del 27%, ovvero per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il suo reddito (salvo che il datore di lavoro ne abbia riconosciuto la detrazione in sede di ritenuta).

In Appendice sotto la voce "Spese mediche" sono contenuti chiarimenti in ordine alla documentazione da conservare e alle eventuali spese mediche sostenute all'estero.

• Interessi passivi

Al **rigo E3** indicare gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari contratti, **nel 1993 o in anni precedenti**, per l'acquisto di immobili adibiti ad **abitazione principale** alla data dell'8 dicembre 1993.

Il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui l'immobile non è più utilizzato come abitazione principale. Il diritto alla detrazione non si perde se la variazione della abitazione principale dipende da trasferimento per motivi di lavoro.

La detrazione si calcola su un importo massimo di **7 milioni di lire**.

Per i soli contratti di mutuo **stipulati nel 1993**

- la detrazione è ammessa a condizione che l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale entro l'8 giugno 1994 e che l'acquisto stesso sia avvenuto nei sei mesi antecedenti o successivi alla data di stipulazione del mutuo,
- in caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo relativi all'acquisto dello stesso immobile il limite di 7 mi-

lioni di lire è riferito all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti (ad esempio marito e moglie contestatari del mutuo che grava sulla propria abitazione principale devono calcolare la detrazione su un importo massimo complessivo di 7 milioni di lire).

Nel **rigo E4** indicare, per un importo non superiore a 4 milioni di lire, gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari su immobili diversi da quelli di cui al **rigo E3**, stipulati **prima del 1993**.

Per i mutui stipulati a partire dal **1° gennaio 1991** la detrazione spetta solo per quelli relativi all'acquisto di immobili da adibire a propria abitazione, diversa da quella principale.

Le somme pagate dagli assegnatari di alloggi cooperativi e dagli acquirenti di unità immobiliari di nuova costruzione alla cooperativa o all'impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione relativi a mutui ipotecari contratti dalla stessa e ancora indivisi vanno indicati nel rigo E3 o nel rigo E4 in base alle modalità precedentemente indicate.

Tra gli oneri accessori sono comprese anche le somme corrisposte a causa delle variazioni di cambio relative a mutui stipulati in ECU.

ATTENZIONE

Non sono detraibili gli interessi derivanti da aperture di credito bancarie, anche se garantite ipotecariamente, gli interessi pagati a seguito di cessione di stipendio, e comunque, in via generale, gli interessi derivanti da tipi di finanziamento diversi da quelli di mutuo con garanzia ipotecaria su immobili.

ATTENZIONE

In caso di mutuo intestato ad entrambi i coniugi, ognuno di essi può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi. Non è possibile imputarsi la quota dell'altro, anche se fiscalmente a carico.

Vanno indicati esclusivamente gli interessi pagati nell'anno 1993, indipendentemente dalla scadenza della rata.

Al **rigo E5** indicare gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per prestiti e mutui agrari di ogni specie. La detrazione si calcola su un importo non superiore a quello dei redditi dei terreni dichiarati.

• Premi di assicurazione

Al **rigo E6** vanno indicati i premi di assicurazione sulla vita, i premi per le assicurazioni contro gli infortuni ed i contributi previdenziali non obbligatori per legge, per un importo complessivamente non superiore a **lire 2.500.000**.

Indicare in tale rigo anche le erogazioni per premi di assicurazioni versati dal datore di lavoro riportati al punto 28 del Mod. 101.

• Spese funebri

Al **rigo E7** vanno indicate le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di familiari compresi tra quelli elencati in Appendice sotto la voce "Familiari indicati nell'art. 433 del codice civile" e di affidati o affiliati, per un importo, riferito a ciascun decesso, non superiore ad **un milione di lire**.

• Spese di istruzione

Al **rigo E8** vanno indicate le spese per la frequenza di corsi di istruzione secondaria, universitaria e di specializzazione universitaria, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse ed i contributi dei corrispondenti istituti statali.

• Altri oneri detraibili

Al **rigo E9** vanno indicati tutti gli altri oneri per i quali è prevista la detrazione d'imposta, diversi da quelli indicati nei precedenti rigi della sezione (in particolare spese obbligatorie relative a beni soggetti a regime vincolistico, erogazioni liberali in denaro per attività culturali ed artistiche, erogazioni liberali a favore di enti che operano nel settore dello spettacolo).

In Appendice, sotto la voce "Altri oneri per i quali spetta la detrazione", sono contenute informazioni in ordine all'indicazione degli oneri in questione.

SEZIONE II - ONERI DEDUCIBILI DAL REDDITO

In questa sezione vanno indicati gli oneri per i quali è prevista la deducibilità dal reddito complessivo.

• Contributi obbligatori

Al **rigo E10** vanno indicati i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge.

Sono tali i contributi che sono dovuti a seguito di un obbligo legislativo non derogabile, la cui inosservanza dà luogo a sanzioni dirette o indirette a carico dell'inadempiente.

Rientrano in questa voce anche i contributi sanitari obbligatori prescritti per l'assistenza erogata nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale (c.d. "tassa sulla salute"), nonché la quota fissa individuale annua per l'assistenza medica di base.

In caso di contributi corrisposti per conto di altro soggetto, la deduzione compete unicamente al soggetto per conto del quale i contributi sono versati, ove la legge preveda l'esercizio del diritto di rivalsa.

Ministero delle Finanze

GUIDA ALLA COMPILAZIONE

Modello 730

● Contributi alle Comunità ebraiche

Al **rigo E11** vanno indicati i contributi annui versati, ai sensi dell'articolo 30 della legge 8 marzo 1989, n. 101, alle Comunità ebraiche dai propri appartenenti, relativi al periodo d'imposta nel quale sono stati versati tali contributi, sono deducibili fino a concorrenza del 10% del reddito assoggettato all'Irpef e comunque per un importo complessivamente non superiore a **lire 7.500.000**.

I contribuenti interessati devono conservare l'attestazione o ricevuta di versamento in conto corrente postale oppure la quietanza liberatoria rilasciata dalla Comunità ebraica di appartenenza.

● Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose

Al **rigo E12** vanno indicate le erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose, e cioè:

- le erogazioni liberali in denaro a favore dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana, fino all'importo di **due milioni** di lire;
- le erogazioni liberali in denaro a favore dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno destinate al sostentamento dei ministri di culto e dei missionari ed a specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione, fino ad un importo di **due milioni** di lire;
- le erogazioni liberali in denaro a favore dell'Ente morale Assemblee di Dio in Italia per il sostentamento dei ministri di culto delle Assemblee di Dio in Italia e per esigenze di culto di cura delle anime e di amministrazione ecclesiastica, fino all'importo di **due milioni** di lire;
- le erogazioni liberali in denaro a favore della Tavola valdese per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per i medesimi fini delle Chiese e degli enti facenti parte dell'ordinamento valdese, fino all'importo di **due milioni** di lire.

I contribuenti interessati devono conservare le ricevute di versamento in conto corrente postale, le quietanze liberatorie e le ricevute dei bonifici bancari relativi alle suddette erogazioni.

● Deduzione per il piano energetico nazionale

Al **rigo E13** vanno indicate le spese sostenute per gli interventi atti a realizzare il contenimento dei consumi energetici negli edifici. In Appendice sotto la voce "Deduzione per il piano energetico nazionale" sono contenute informazioni in merito al limite e alle modalità previsti per fruire della deduzione.

● Contributi per i paesi in via di sviluppo

Al **rigo E14** vanno indicati i contributi corrisposti per i Paesi in via di sviluppo. Tali con-

tributi sono deducibili nella misura massima del 2% del reddito complessivo.

● Spese mediche e di assistenza specifica per i portatori di handicap

Al **rigo E15** va indicata la parte che **eccede le 500.000 lire** delle spese mediche generiche e di quelle di assistenza specifica previste dalla lettera b) dell'art. 10 del Tur sostituito dalle persone handicappate (e cioè in base all'art. 3 della L. 5 febbraio 1992, n. 104, coloro che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione). Si precisa che le spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche, per protesi dentarie e sanitarie, nonché per i mezzi di deambulazione sostenute dai predetti soggetti rientrano tra quelle per le quali spetta la detrazione da indicare nella Sezione I.

● Altri oneri deducibili

Al **rigo E16** vanno indicati tutti gli oneri deducibili diversi da quelli indicati nei precedenti righi (in particolare: 50% delle imposte arretrate, assegni periodici corrisposti al coniuge; rendite, vitalizi ed assegni alimentari, canoni, livelli e censi gravanti sui redditi degli immobili, indennità corrisposte per la perdita dell'avviamento, erogazioni liberali a favore dell'Università di Siena).

In Appendice, sotto la voce "Altri oneri deducibili", sono contenute informazioni in ordine all'indicazione degli oneri in questione.

QUADRO F - ALTRI DATI

■ SEZIONE I - VERSAMENTI DI ACCONTO EFFETTUATI NELL'ANNO 1993

Al **rigli F1 e F2** vanno indicati i dati relativi ai versamenti effettuati dal contribuente nell'anno 1993, desumendoli dall'attestato. Se il contribuente ha fruito dell'assistenza fiscale nell'anno precedente, per i versamenti di acconto trattenuti direttamente dallo stipendio o dalla pensione dal proprio datore di lavoro o ente pensionistico, deve indicare solo i relativi importi. Se presenta la dichiarazione allo stesso sostituto d'imposta che ha effettuato le trattenute, non deve indicare neanche l'importo.

In Appendice sotto la voce "Versamenti" sono contenute informazioni riguardanti i versamenti integrativi ed i versamenti effettuati congiuntamente dai coniugi che quest'anno presentano separate dichiarazioni dei redditi.

■ SEZIONE II - ECCEDENZE RISULTANTI DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE MOD. 740

Nel **rigo F3** vanno riportate le eccedenze delle imposte Irpef (riga N31 del Mod. 740/93) e Ior (riga O14 del Mod. 740/93) e del contributo per il Servizio Sanitario Nazionale (riga V5 del Mod. 740/93) risultanti dalla precedente dichiarazione.

Se il contribuente nel 1993 ha presentato dichiarazione congiunta e quest'anno presenta la dichiarazione separatamente, nel campo relativo all'eccedenza Irpef deve indicare la quota di eccedenza proporzionale all'imposta individuale risultante dalla dichiarazione presentata nel 1993. L'imposta individuale va calcolata come descritto in Appendice alla voce "Versamenti".

■ SEZIONE III - ACCONTI PER IL 1994

Se il contribuente ritiene di dover effettuare il versamento di acconto dell'Irpef e/o del contributo al Servizio Sanitario Nazionale in misura inferiore a quella calcolata in base alla dichiarazione presentata, deve indicare nel **rigo F4** le minori somme che intende siano versate dal datore di lavoro o ente pensionistico nel corso del 1994. Nell'ipotesi in cui ritenga che non vada effettuato alcun versamento, il contribuente deve barrare le apposite caselle dello stesso rigo F4.

Si richiama comunque l'attenzione sulle sanzioni previste in caso di insufficiente versamento di acconto.

■ SEZIONE IV - DATI RELATIVI AI REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO

Ai fini del calcolo, da parte del soggetto che presta l'assistenza fiscale, del credito relativo alle imposte pagate all'estero, nel **rigo F5** vanno riportati i redditi prodotti all'estero, già indicati nei quadri C e D, per i quali compete detto credito. Nello stesso rigo vanno anche indicate le imposte pagate all'estero per i suddetti redditi.

■ SEZIONE V - QUOTA FISSA INDIVIDUALE ANNUA PER L'ASSISTENZA MEDICA DI BASE

Indicare nel **rigo F6** la data e l'importo del versamento per la quota fissa individuale annua per l'assistenza medica di base.

SANZIONI

Per le sanzioni applicabili nei confronti dei contribuenti che presentano il Mod. 730 vedere la voce "Sanzioni" in Appendice.

Ministero delle Finanze

APPENDICE

Modello 730

■ Abbreviazioni

Art.:	Articolo
Caaf:	Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale
Cssn:	Contributo per il servizio sanitario nazionale
D.L.:	Decreto legge
D.M.:	Decreto Ministeriale
D.P.R.:	Decreto del Presidente della Repubblica
Ilor:	Imposta locale sui redditi
Irpef:	Imposta sui redditi delle persone fisiche
Irpeg:	Imposta sui redditi delle persone giuridiche
Iva:	Imposta sul valore aggiunto
Letf.:	Lettera
n.:	Numero
Tuir:	Testo unico delle imposte sui redditi

■ Altri oneri deducibili

Rientrano tra gli oneri deducibili da indicare al rigo E16

- il 50% delle imposte sul reddito dovute per gli anni anteriori al 1974 (escluso l'imposta complementare) iscritta nei ruoli la cui riscossione ha avuto inizio nel 1993 (art. 20, comma 2, del DPR n. 42/1988),
- gli assegni periodici corrisposti al coniuge, anche se residente all'estero, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento od annullamento di matrimonio o di divorzio, sempreché risultino da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Se tale provvedimento non distingue la quota per l'assegno periodico destinata al coniuge da quella per il mantenimento dei figli, l'assegno si considera destinato al coniuge per metà del suo ammontare,
- gli assegni periodici (rendite, vitalizi, ecc.) corrisposti dal dichiarante in forza di testamento o di donazione modale e, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, gli assegni alimentari corrisposti a familiari indicati nell'art. 433 del Codice Civile (vedere l'apposita voce nella presente Appendice),
- i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione, esclusi i contributi agricoli unificati,
- le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore dell'Università di Siena in occasione della celebrazione del 750° anniversario della fondazione limitatamente al triennio successivo alla data di entrata in vigore (25 dicembre 1990) della legge 29 novembre 1990, n. 370,
- le indennità per perdita dell'avviamento corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione

■ Altri oneri per i quali spetta la detrazione

Rientrano tra gli oneri per i quali spetta la detrazione, da indicare al rigo E9

- le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza, previo accertamento della loro congruità effettuato d'intesa con l'ufficio tecnico erariale competente per territorio. La detrazione non spetta in caso di mutamento di destinazione dei beni senza la preventiva autorizzazione dell'amministrazione per i beni culturali e ambientali, di mancata assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati e di tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi. L'amministrazione per i beni culturali ed ambientali dà immediato co-

municazione, al competente ufficio delle entrate, delle violazioni che comportano la perdita del diritto alla detrazione e dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi,

- le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico, effettuate per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell'articolo 1 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione di mostre e di esposizioni, che siano di rilevante interesse scientifico o culturale, delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari. Le mostre, le esposizioni, gli studi e le ricerche devono essere autorizzati, previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni culturali e ambientali, che dovrà approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero per i beni culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari affinché le erogazioni fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi preindicati, e controlla l'impiego delle erogazioni stesse. Detti termini possono, per causa non imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati ovvero utilizzate non in conformità alla destinazione affluiscono, nella loro totalità, all'entrata dello Stato,
- le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute e senza scopo di lucro che svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per tali finalità dal percipiente entro il termine di due anni dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro totalità, all'entrata dello Stato

■ Cambio di residenza

Se e stata variata la residenza o la dichiarazione viene presentata per la prima volta occorre indicare:

- i dati della nuova residenza
- il mese e l'anno in cui è intervenuta la variazione, se nel 1993 non è stata presentata la dichiarazione dei redditi indicare solo "94" nell'anno

Coloro che hanno cambiato Comune di residenza devono barrare anche l'apposita casella se al momento della presentazione della dichiarazione non sono ancora trascorsi 59 giorni dalla relativa variazione anagrafica

■ Deduzione per il piano energetico nazionale

La deduzione delle spese sostenute per gli interventi non finanziati direttamente o indirettamente dallo Stato o da altro ente pubblico per interventi atti a realizzare il contenimento dei consumi energetici negli edifici spetta, fino a concorrenza del reddito dell'unità immobiliare nella quale sono stati realizzati, nella misura del 25% della spesa rimasta effettivamente a carico del possessore del reddito stesso e proporzionata alla sua quota di possesso per il periodo d'imposta in cui è stato eseguito il pagamento a saldo e per quello successivo. La deduzione si applica per gli interventi il cui pagamento a saldo sia intervenuto non oltre il 31 dicembre 1994.

Gli interventi agevolati risultano individuati nel D.M. 15 febbraio 1992, emanato dal Ministro

dell'Industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro delle Finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 9 maggio 1992. Essi riguardano sia il prezzo di acquisto, sia le spese, al netto dell'IVA, relative alla installazione e alla eventuale certificazione del professionista abilitato.

Le modalità e le condizioni richieste, ivi compresa la documentazione da conservare a cura del contribuente, risultano anch'esse specificate nel predetto decreto ministeriale che, tra gli interventi atti a contenere i consumi energetici, indica l'uso di lampadine ad alto rendimento, la trasformazione di impianti termici centralizzati in impianti autonomi, opere di coibentazione, la sostituzione di scaldacqua elettrici con altri alimentati a gas, l'adozione di apparecchi automatici regolatori di temperatura, l'installazione di pannelli solari, etc. L'agevolazione compete per le sole unità immobiliari esistenti, mentre ne restano escluse le spese per interventi relativi alle parti comuni dei condomini.

■ Detrazione per figli a carico

La detrazione per figli a carico (compresi i figli legittimi per susseguente matrimonio, i figli adottivi, affidati o affiliati da entrambi i coniugi) spetta in misura doppia ad uno solo dei genitori quando l'altro genitore è fiscalmente a carico del primo e nei seguenti casi:

- figli del contribuente rimasto vedovo/a che, risposatosi, non si sia poi legalmente ed effettivamente separato,
- figli che, nei casi di divorzio, di annullamento, scioglimento del matrimonio con l'altro genitore e di separazione legale ed effettiva da questi siano rimasti **esclusivamente a carico** del genitore contribuente,
- figli adottivi affidati o affiliati dal solo contribuente, se questi è coniugato e non è legalmente ed effettivamente separato,
- figli naturali riconosciuti di uno dei coniugi, **esclusivamente a carico** del genitore contribuente,
- figli naturali riconosciuti di uno dei coniugi separati o divorziati, **esclusivamente a carico** del genitore contribuente.

Si ha, invece, diritto per il **primo figlio alla detrazione per coniuge a carico** e per gli **altri figli alla detrazione in misura doppia** quando l'altro genitore manca (perché deceduto) e il contribuente non si è risposato o, se risposato, si è legalmente ed effettivamente separato, e nei seguenti casi:

- figli naturali riconosciuti del genitore contribuente, **esclusivamente a carico** del primo se i genitori stessi non sono coniugati,
- l'altro genitore non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente che li ha riconosciuti non è coniugato o è legalmente ed effettivamente separato,
- figli adottivi, affidati o affiliati dal solo contribuente e questi non è coniugato o è legalmente ed effettivamente separato

■ Dichiarazione congiunta

La dichiarazione congiunta non può essere presentata

- dai coniugi che, avendo presentato congiuntamente la dichiarazione nel 1993, hanno poi effettuato separati versamenti di acconto Irpef
- dai coniugi che non hanno effettuato i versamenti di acconto in quanto, separando le rispettive posizioni nel momento in cui avrebbero dovuto effettuarli, hanno fruito dell'esonerazione da tali versamenti
- nel caso di morte di uno dei coniugi avvenuta prima della presentazione della dichiarazione dei redditi. Il coniuge superstite non può presentare dichiarazione congiunta anche se gli account di imposta per il 1993 sono stati versati congiuntamente o sia stata presentata congiuntamente la precedente dichiarazione

Ministero delle Finanze

APPENDICE

Modello 730

■ **Familiari indicati nell'art. 433 del codice civile**

Sono indicati nell'art. 433 del codice civile

- il coniuge,
- i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali,
- i genitori e in loro mancanza gli ascendenti prossimi, anche naturali, gli adottanti,
- i generi e le nuore,
- il suocero e la suocera,
- i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali

■ **Immobili di interesse storico e artistico**

Per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'art. 3 della legge 1° giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni ed integrazioni, la rendita da indicare deve essere determinata mediante l'applicazione della minore tra le tariffe d'estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale il fabbricato è collocato. Qualora gli immobili in questione vengano concessi in locazione deve essere indicato il relativo reddito effettivo.

■ **Investimenti o attività finanziarie all'estero**

I soggetti che si avvalgono della assistenza fiscale e che hanno detenuto investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria devono, in ogni caso, presentare anche il modello 740/VV disponibile presso i Comuni e le rivendite autorizzate. Il modello 740/VV deve essere presentato agli uffici competenti entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi Mod. 740.

■ **Redditi esteri**■ **Stipendi e pensioni prodotti all'estero**

Vanno dichiarati nel Mod. 730 gli stipendi, le pensioni ed i redditi assimilati, prodotti all'estero e percepiti da soggetti residenti in Italia, **assoggettati** ad imposizione **in via esclusiva in Italia**, in base alle vigenti Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dal nostro Paese.

Qualora detti redditi abbiano subito un prelievo fiscale anche nel Paese estero di erogazione, il percipiente, residente nel nostro Paese, non ha diritto al credito d'imposta, bensì al rimborso delle imposte assolate all'estero, da richiedere all'Autorità estera competente, secondo le procedure stabilite dal Paese estero di erogazione.

Vanno anche dichiarati i redditi derivanti da stipendi, pensioni e assimilati, prodotti all'estero e percepiti da soggetti residenti in Italia, **assoggettati** ad imposizione fiscale, sia in Italia che all'estero, in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dal nostro Paese, per i quali compete il credito relativamente alle imposte pagate all'estero a titolo definitivo, ai sensi dell'art. 15 del testo unico delle imposte sui redditi.

Sono pensioni estere quelle corrisposte da un ente pubblico o privato di uno Stato estero a seguito di lavoro prestato in quello Stato e percepite da un residente in Italia. Con alcuni Paesi esteri sono in vigore delle convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi, in base alle quali le pensioni di fonte estera sono tassate in modo diverso, o secondo che si tratti di pensioni:

- a) pagate da uno Stato o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale. In tale caso le pensioni sono imponibili soltanto in detto Stato. Fanno eccezione, tuttavia, a questa regola alcune convenzioni, quali ad esempio quelle con la Germania e l'Australia, che prevedono la tassazione di dette pensioni solo nel Paese di residenza del beneficiario, in presenza di determinati requisiti;
- b) corrisposte da enti, istituti od organismi previdenziali dei Paesi esteri preposti all'erogazione

del trattamento pensionistico. In tal caso le pensioni sono imponibili soltanto nel Paese di residenza del beneficiario. Per le pensioni di sicurezza sociale e di previdenza sociale è prevista, tuttavia, in alcune convenzioni, come ad esempio quelle con il Lussemburgo e la Francia, la tassazione in entrambi gli Stati. In questa ipotesi compete il credito d'imposta per le imposte pagate nell'altro Paese.

■ **Utili prodotti all'estero**

Per utili prodotti all'estero e percepiti da residenti in Italia si intendono, ovviamente, quelli distribuiti o comunque provenienti da società o enti residenti all'estero. Si precisa che, in presenza di Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall'Italia, allorché il prelievo fiscale sia stato effettuato nell'altro Stato contraente in misura eccedente l'aliquota prevista dal Trattato, la maggiore imposta subita (vale a dire la sola differenza tra il prelievo effettivamente subito e l'aliquota convenzionale) non può essere recuperata attraverso il credito di imposta, bensì mediante un'apposita istanza di rimborso da presentare alle Autorità fiscali estere nei termini stabiliti dalla relativa legislazione.

Nella documentazione, da conservare a cura del contribuente, vanno specificati, in un'apposita distinta, oltre allo Stato o agli Stati esteri di produzione dei redditi, anche le relative imposte pagate all'estero in via definitiva.

■ **Rendite e pensioni che non costituiscono reddito**

Le rendite erogate dall'INAIL, esclusa l'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta, non costituiscono reddito e quindi non hanno alcuna rilevanza ai fini fiscali. Non costituiscono reddito anche le pensioni privilegiate ordinarie "militari tabellari" (cfr. sentenza n. 387 del 4-11 luglio 1989 della Corte Costituzionale). Ai titolari di pensione "tabellare" sono equiparati i titolari di pensioni privilegiate ordinarie per menomazioni subite durante il servizio di leva prestato in qualità di allievo ufficiale e/o ufficiale di complemento, nonché di sottufficiale (solo i militari di leva promossi sergenti nella fase terminale del servizio), nonché i carabinieri ausiliari (militari di leva presso l'Arma) e coloro che assolvono il servizio di leva nella Polizia di Stato, nel Corpo della Guardia di Finanza e nel Corpo dei Vigili del Fuoco (Circolare n. 21 del 21 maggio 1991 del Ministero delle Finanze).

■ **Sanzioni**

L'incompleta e l'infedele dichiarazione comportano l'applicazione della pena pecuniaria da due a quattro volte le imposte dovute (in caso di incompletezza) o da una a due volte (in caso di infedeltà), con un minimo di L. 300.000 se non sono dovute imposte.

La dichiarazione è nulla se non è redatta su stampati conformi al Mod. 730 approvato con D.M. pubblicato nella Gazzetta Ufficiale o se non è sottoscritta dal (o dai) dichiarante (i), se la dichiarazione non contiene tutti i dati ed elementi prescritti in ordine al suo contenuto si applica, ove le infrazioni non concretizzano la fattispecie di incompleta o infedele dichiarazione, la pena pecuniaria da L. 300.000 a L. 3.000.000.

Nel caso in cui, in sede di liquidazione delle imposte dovute, ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, emergano irregolarità nelle dichiarazioni presentate al sostituto d'imposta o al Caaf, sono dovuti, oltre alla maggiore imposta, gli interessi di mora nella misura del 9% annuo e la soprattassa pari al quaranta per cento delle somme non versate, previsti dagli articoli 9 e 92 del D.P.R. n. 602 del 1973.

Se il contribuente, a richiesta dell'ufficio, non esibisce o non trasmette idonea documentazione degli oneri deducibili, delle detrazioni d'imposta e delle

ritenute alla fonte indicati nella dichiarazione e che hanno concorso a determinare l'imposta dovuta o il rimborso, in luogo della soprattassa si applica, ai sensi dell'art. 92-bis dello stesso D.P.R. n. 602, la pena pecuniaria dal 40 al 120 per cento della maggiore imposta liquidata ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973.

L'art. 13 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, stabilisce che l'omessa o inesatta indicazione del codice fiscale nelle dichiarazioni dei redditi è punita, indipendentemente dalle altre sanzioni riguardanti il contenuto della dichiarazione stessa, con la pena pecuniaria da L. 200.000 a L. 4.000.000.

La stessa pena si applica a carico del soggetto che indichi il numero di codice fiscale provvisorio pur avendo già ricevuta quella definitiva ovvero che indichi il numero di codice fiscale emesso in data meno recente nel caso gli siano pervenute più comunicazioni.

Si richiama l'attenzione dei contribuenti sulle specifiche sanzioni, previste dall'articolo 4 della legge 24 aprile 1980, n. 146 in materia di dichiarazione dei redditi di fabbricati. In particolare, sono previste le ipotesi di omessa denuncia di accatastamento di fabbricati e conseguente omissione di dichiarazione del relativo reddito, di omessa dichiarazione del reddito delle costruzioni rurali adibite ad usi diversi da quelli specifici di tali costruzioni.

Si ricorda, inoltre, che gli atti pubblici tra vivi e le scritture private autenticate di trasferimento della proprietà di unità immobiliari urbane o di costituzione o trasferimento di diritti reali sulle stesse, con esclusione di quelli relativi a parti comuni condominiali di immobili urbani e di quelli di costituzione di diritti reali di garanzia, devono contenere o avere allegata, a pena di nullità dell'atto stesso, la dichiarazione della parte o del suo rappresentante legale o volontario, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulta che il reddito fondiario dell'immobile è stato dichiarato nell'ultima dichiarazione dei redditi per la quale il termine di presentazione è scaduto alla data dell'atto, ovvero l'indicazione del motivo per cui lo stesso non è stato, in tutto o in parte dichiarato. In questo caso, il notaio dovrà trasmettere copia dell'atto o della scrittura privata autenticata, entro sessanta giorni, al competente ufficio delle entrate.

Fermo restando le sanzioni pecuniarie di cui sopra, si sottolinea che in base al D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, così come modificato dal D.L. 16 marzo 1991, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1991, n. 154, costituisce reato l'infedele dichiarazione allorché sono indicati nella dichiarazione redditi fondiari o di capitale o altri redditi, in relazione ai quali non sussisteva l'obbligo dell'annotazione in scritture contabili, per un ammontare complessivo inferiore a quello effettivo di 100 milioni. Il reato sopra indicato è punito con l'arresto o l'ammenda.

Se le violazioni sopra descritte sono commesse dai sostituti d'imposta o dai Caaf si applicano nei loro confronti le sanzioni previste dai decreti n. 600 e n. 602 del 1973 per le violazioni commesse dai contribuenti.

Inoltre, a fronte della possibilità del Caaf e dei sostituti d'imposta di rettificare gli importi erroneamente indicati nel prospetto di liquidazione Mod. 730-3, è prevista la irrogazione di una soprattassa del 3 per cento delle somme ulteriormente dovute, che è trattenuta e versata dal sostituto d'imposta nei termini e con la modalità previste per le somme cui afferisce.

È stata anche prevista, nei riguardi dei soggetti che prestano l'attività di assistenza fiscale, l'applicazione della pena pecuniaria di cui all'art. 53 del D.P.R. n. 600 del 1973 (da lire 300.000 a lire 3.000.000) nei casi in cui vengano commesse

Ministero delle Finanze

APPENDICE

Modello 730

violazioni relative a specifici obblighi posti a loro carico (quali, ad esempio, il rifiuto di prestare l'assistenza da parte dei soggetti obbligati e la mancata riconsegna al contribuente della dichiarazione controllata ed elaborata)

Se la dichiarazione è presentata mediante il sostituto d'imposta, le richiamate sanzioni sono irrogate direttamente nei suoi confronti. Se, invece, la dichiarazione è presentata mediante il Caaf le sanzioni sono irrogate al contribuente che può, però, esercitare il diritto di rivalsa nei confronti del Caaf stesso.

Spese mediche**Spese mediche per le quali la detrazione spetta per l'intero importo**

Le spese mediche per le quali la detrazione spetta sull'intero importo sono:

- esami di laboratorio
- elettrocardiogrammi ed elettroencefalogrammi
- tac
- isazi
- ecografia
- chiroterapia
- ginnastica correttiva e per la riabilitazione
- dialisi
- cabloterapia
- radioterapia
- neuropsichiatria
- psicoterapia resa da medici specialisti o da psicologi iscritti all'albo
- altri esami complessi e particolari terapie, protesi dentarie e apparecchi ortodontici lenti a contatto e occhiali da vista (escluse le montature realizzate con metalli preziosi)
- apparecchi auditivi
- apparecchi ortopedici
- arti artificiali
- protesi fonetiche
- stimolatori (pace maker) e altre protesi cardiache e vascolari
- poltrone per inabili e minorati non deambulanti e apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale.

Documentazione

Per tutte le spese indicate nei righi E1 e E2 occorre conservare la documentazione fiscale rilasciata dai percettori delle somme in parola.

- la documentazione della spesa sostenuta per i ticket potrà essere costituita dalla fotocopia della ricetta rilasciata dal medico di base in unico esemplare corredato dallo scontrino fiscale rilasciato dalla farmacia corrispondente all'importo del ticket pagato sui medicinali indicati nella ricetta.
- per le protesi oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze, occorre acquisire e conservare anche la prescrizione del medico curante, salvo che si tratti di attività svolte, in base alla specifica disciplina, da esercenti arti ausiliarie della professione sanitaria abilitati a intrattenere rapporti diretti con il paziente. In questo caso, ove la fattura, ricevuta o quietanza non sia rilasciata direttamente dall'esercente l'arte ausiliaria, il medesimo attesterà sul documento di spesa di aver eseguito la prestazione.

Spese mediche all'estero

Le spese mediche sostenute all'estero sono soggette allo stesso regime di quelle analoghe sostenute in Italia, anche per queste deve essere conservata a cura del dichiarante la documentazione debitamente quotizzata.

Se la documentazione sanitaria è in lingua originale, va corredata da una traduzione in italiano, in particolare, se la documentazione è redatta in inglese, francese, tedesco o spagnolo, la stessa va

corredata da una traduzione in lingua italiana eseguita a cura del contribuente e da lui sottoscritta, se invece è redatta in una lingua diversa da quelle in dicale va corredata da una traduzione giurata.

Per i contribuenti aventi domicilio fiscale in Valle d'Aosta e nella provincia di Bolzano non è necessario la traduzione se la documentazione è scritta, rispettivamente, in francese o in tedesco.

Terreni adibiti a colture prodotte in serra o alla funghicoltura

I redditi dominicale ed agrario delle superfici adibite alle colture prodotte in serra o alla funghicoltura, in mancanza dello corrispondente qualità nel quadro di qualificazione catastale, sono determinati mediante l'applicazione della tariffa d'estimo più alta in vigore nella provincia dove è sito il terreno.

Unità immobiliari tenute a disposizione

Per unità immobiliari a disposizione si intendono le unità immobiliari adibite ad abitazione, possedute in aggiunta a quella utilizzata come abitazione principale del possessore o dei suoi familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado) o all'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali da parte degli stessi, utilizzate direttamente, anche come residenze secondarie, dal possessore o dai suoi familiari o sono comunque tenute a propria disposizione.

Per la corretta applicazione della disposizione si chiarisce che per abitazione principale si intende quella in cui si dimora abitualmente.

Per i componenti del nucleo familiare si considera abitazione principale l'unità immobiliare in cui gli stessi dimorano, anche se la titolarità o la disponibilità di essa appartiene ad altro componente del nucleo medesimo.

Per residenze secondarie si intendono le abitazioni ammobiliate ove il possessore o un suo familiare effettivamente dimora, anche se non abitualmente, per ragioni di lavoro, per villeggiatura o per altri motivi. Per unità immobiliari direttamente utilizzate si intendono quelle che, pur non essendo adibite ad abitazione principale o a residenza secondaria, sono effettivamente utilizzate dal possessore o dai suoi familiari per scopi vari (ad es. pinacoteca, biblioteca, etc.).

In particolare, l'aumento di un terzo si applica anche se:

- l'unità immobiliare nella quale è situata l'abitazione principale non è di proprietà ma è detenuta in locazione,
- l'unità destinata ad abitazione secondaria è posseduta in comproprietà od acquistata in multiproprietà in tal caso l'aumento si applica in proporzione alla quota risultante dal titolo di comproprietà.

L'aumento di un terzo non si applica, oltre che alla unità immobiliare adibita ad abitazione principale, anche alle:

- unità date in uso gratuito ad un proprio familiare, a condizione che lo stesso vi dimora abitualmente e ciò risulti dall'iscrizione anagrafica,
- unità tenute a disposizione in Italia da contribuenti residenti all'estero,
- unità tenute a disposizione da contribuenti trasferiti temporaneamente per ragioni di lavoro in altro Comune,
- unità in comproprietà utilizzate integralmente come residenza principale di uno o più comproprietari, limitatamente a quelli che la utilizzano.

Nel caso in cui le unità immobiliari siano state utilizzate come residenze secondarie o tenute a propria disposizione solo per una parte dell'anno per essere state per la restante parte utilizzate diversamente (trasferimento, locazione), l'aumento di un terzo dovrà essere rapportato alla frazione di anno per la quale si è verificata la situazione di residenza secondaria prevista dalla legge. Analogamente

dovrà essere operato in caso di trasferimento a qualsiasi titolo dell'unità immobiliare.

Variazioni di coltura dei terreni

Ai fini della determinazione del reddito dei terreni, se la coltura effettivamente praticata non corrisponde a quella risultante dal catasto, i contribuenti devono determinare il reddito dominicale ed agrario dei terreni applicando la tariffa d'estimo media attribuibile alla qualità di coltura praticata nonché le deduzioni fuori tariffa. Si precisa che la tariffa media attribuibile alla qualità di coltura praticata è costituita dal rapporto tra la somma delle tariffe imputate alle diverse classi in cui è suddivisa la qualità di coltura ed il numero delle classi stesse. Per le qualità di coltura non censite nello stesso comune o sezione censuaria si applicano le tariffe medie e le deduzioni fuori tariffa attribuite a terreni con le stesse qualità di coltura ubicate nel comune o sezione censuaria viciniori nell'ambito della stessa provincia. Qualora la coltura praticata non trovi riscontro nel quadro di qualificazione della provincia, si applica la tariffa media della coltura del comune o sezione censuaria in cui i redditi sono comparabili per ammontare.

La determinazione del reddito dominicale ed agrario secondo le modalità sopra riportate deve avvenire a partire:

- dal periodo di imposta successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato l'aumento del reddito,
- dal periodo di imposta in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato la diminuzione del reddito, qualora la denuncia della variazione all'Ufficio Tecnico Eranale sia stata presentata entro il termine previsto dalla legge, ovvero se la denuncia è presentata dopo il detto termine, dal periodo d'imposta in cui la stessa è presentata.

Si ricorda che, ai sensi degli artt. 27, comma 1, e 31 comma 3 del Tur, i contribuenti devono denunciare le variazioni dei redditi dominicale ed agrario al competente Ufficio Tecnico Eranale entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificati i fatti, indicando la partita catastale e le particelle cui le variazioni si riferiscono e unendo la dimostrazione grafica del frazionamento se le variazioni riguardano porzioni di particelle. In caso di omessa denuncia, nel termine previsto dall'art. 27 del Tur, delle situazioni che danno luogo a variazioni in aumento del reddito dominicale dei terreni e del reddito agrario, si applica una pena pecuniaria da lire cinquecentomila a lire cinque milioni.

Copia della denuncia delle variazioni della qualità di coltura presentata all'Ufficio Tecnico Eranale deve essere conservata dal contribuente per eventuali richieste dell'ufficio.

Analogo obbligo incombe all'affittuario qualora la denuncia di variazione della qualità di coltura sia stata presentata dall'affittuario stesso ai sensi dell'art. 31, comma 3, del Tur.

Versamenti**Effettuati congiuntamente dai coniugi**

Se nel 1993 è stata presentata dichiarazione congiunta e sono stati effettuati versamenti congiunti a titolo di Irpef, il contribuente che intende avvalersi dell'assistenza fiscale separatamente dal coniuge deve calcolare la parte di acconto proporzionale all'imposta individualmente dovuta nel 1993 ed in dicarla nel rigo F1 unitamente agli altri dati del versamento. **L'imposta individuale** è pari all'imposta netta (rigo N17 del Mod. 740/93) meno le ritenute (rigo N19 del Mod. 740/93) e i crediti (rigo N20 del Mod. 740/93).

Integrativi

In caso di versamento integrativo di altro erroneamente eseguito, sommare l'importo dell'ulteriore versamento a quello del versamento precedente e indicare i dati relativi all'ultimo.

ASSISTENZA FISCALE RICHIESTA AL DATORE DI LAVORO O ALL'ENTE PENSIONISTICO

SCADENZE	IL LAVORATORE DIPENDENTE O IL PENSIONATO	IL DATORE DI LAVORO O L'ENTE PENSIONISTICO
Entro il 15 gennaio 1994	Richiede l'assistenza fiscale al proprio datore di lavoro o ente pensionistico	
Entro il 28 febbraio 1994	Riceve dal datore di lavoro o ente pensionistico la certificazione dei redditi percepiti e delle ritenute subite (mod. 101 o mod. 201 oppure comunicazione anticipata)	Consegna al dipendente o pensionato il mod. 101 o 201 oppure la comunicazione anticipata
Entro il 31 marzo 1994	Presenta al proprio datore di lavoro o ente pensionistico la dichiarazione mod. 730 e la busta contenente il mod. 730-1 per la scelta della destinazione dell'otto per mille dell'Irpef	Rilascia/ricevuto dell'avvenuto presentazione della dichiarazione e della busta da parte del dipendente o del pensionato
Entro il 15 maggio 1994	Riceve dal datore di lavoro o ente pensionistico copia della dichiarazione mod. 730 e il prospetto di liquidazione mod. 730-3	Controlla la regolarità formale della dichiarazione presentata dai lavoratori dipendenti e pensionati, effettua il calcolo dell'imposta dovuta e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale, consegna al contribuente copia della dichiarazione mod. 730 e il prospetto di liquidazione mod. 730-3
A giugno 1994	Riceve lo stipendio o la rata di pensione del mese con i rimborsi o con le trattenute delle somme dovute per l'Irpef e per il contributo al Servizio Sanitario Nazionale. Se lo stipendio o la rata di pensione è insufficiente per il pagamento dell'imposta e del contributo la parte residua verrà trattenuta dagli stipendi o rate di pensione dei mesi successivi	Trattiene le somme dovute per l'Irpef e per il contributo al Servizio Sanitario Nazionale o effettua i rimborsi. Se lo stipendio o la rata di pensione è insufficiente per il pagamento dell'imposta e del contributo trattiene la parte residua dagli stipendi o rate di pensione dei mesi successivi
Entro il 30 settembre 1994	Comunica al datore di lavoro o ente pensionistico di voler effettuare un minore acconto dell'Irpef o del contributo al Servizio Sanitario nazionale rispetto a quello indicato nel Mod. 730-3	
A novembre 1994	Riceve lo stipendio o la rata di pensione del mese con le trattenute delle somme dovute a titolo di acconto per l'Irpef e per il contributo al Servizio Sanitario Nazionale. Se lo stipendio o la rata di pensione è insufficiente per il pagamento dell'imposta e del contributo la parte residua verrà trattenuta dallo stipendio o rata di pensione del mese di dicembre	Aggiunge alle ritenute le somme dovute a titolo di acconto per l'Irpef e per il contributo al Servizio Sanitario Nazionale. Se lo stipendio o la rata di pensione è insufficiente per il pagamento dell'imposta e del contributo trattiene la parte residua dallo stipendio o rata di pensione del mese di dicembre

ASSISTENZA FISCALE RICHIESTA AL CAAF

SCADENZE	IL LAVORATORE DIPENDENTE O IL PENSIONATO	IL CAAF
Entro il 15 gennaio 1994	Comunica al datore di lavoro o ente pensionistico che intende rivolgersi ad un CAAF (esclusi i dipendenti delle pubbliche amministrazioni)	
Entro il 28 febbraio 1994	Riceve dal datore di lavoro o ente pensionistico la certificazione dei redditi percepiti e delle ritenute subite (mod. 101 o mod. 201 oppure comunicazione anticipata)	
Entro il 30 aprile 1994	Presenta al CAAF la dichiarazione mod. 730 e la busta contenente il mod. 730-1 per la scelta della destinazione dell'otto per mille dell'Irpef	Rilascia/ricevuto dell'avvenuto presentazione della dichiarazione e della busta da parte del dipendente o del pensionato
Entro il 15 maggio 1994	Riceve dal CAAF copia della dichiarazione mod. 730 e il prospetto di liquidazione mod. 730-3	Controlla la regolarità formale della dichiarazione presentata dai lavoratori dipendenti e pensionati, effettua il calcolo dell'imposta dovuta e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale, consegna al contribuente copia della dichiarazione mod. 730 e il prospetto di liquidazione mod. 730-3
A giugno 1994	Riceve lo stipendio o la rata di pensione del mese con i rimborsi o con le trattenute delle somme dovute per l'Irpef e per il contributo al Servizio Sanitario Nazionale. Se lo stipendio o la rata di pensione è insufficiente per il pagamento dell'imposta e del contributo la parte residua verrà trattenuta dagli stipendi o rate di pensione dei mesi successivi	
Entro il 30 settembre 1994	Comunica al datore di lavoro o ente pensionistico di voler effettuare un minore acconto dell'Irpef o del contributo al Servizio Sanitario nazionale rispetto a quello indicato nel Mod. 730-3	
A novembre 1994	Riceve lo stipendio o la rata di pensione del mese con le trattenute delle somme dovute a titolo di acconto per l'Irpef e per il contributo al Servizio Sanitario Nazionale. Se lo stipendio o la rata di pensione è insufficiente per il pagamento dell'imposta e del contributo la parte residua verrà trattenuta dallo stipendio o rata di pensione del mese di dicembre	

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD 730/94

Modello N.

dichiarazione dei lavoratori dipendenti e pensionati che si avvalgono dell'assistenza fiscale
REDDITI 1993

DICHIARANTE

GIORNO MESE ANNO

PREFISSO NUMERO

MESE ANNO 19

CONIUGE E FAMILIARI A CARICO *Barrare la casella se viene presentata dichiarazione congiunta*

C

F A

F A

F A

QUADRO A REDDITI DEI TERRENI

000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
000	000	000	000	000	000	000	000	000	000

QUADRO B REDDITI DEI FABBRICATI

000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
000	000	000	000	000	000	000	000	000	000

(*) Se si utilizza il modello inviato dall'Amministrazione finanziaria vanno indicati, in caso di variazione dei dati precompilati, il numero dei mesi a carico e la misura della detrazione
 (**) Barrare la casella se trattasi dello stesso terreno o della stessa unità immobiliare del rigo precedente
 (***) Se si utilizza il modello inviato dall'Amministrazione finanziaria il riquadro relativo alle variazioni deve essere compilato solo qualora siano vanati i dati precompilati nel riquadro precedente

I seguenti quadri devono essere compilati, in caso di dichiarazione congiunta, dal coniuge a carico che possiede solo redditi fondiari

CONIUGE DICHIARANTE CODICE FISCALE (obbligatorio)

COGNOME _____ NOME _____ SESSO (M o F) _____

DATI ANAGRAFICI DATA DI NASCITA GIORNO _____ MESE _____ ANNO _____ COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA _____ PROVINCIA (sigla) _____

RESIDENZA ANAGRAFICA COMUNE _____ PROV. (sigla) _____ C.A.P. _____ TELEFONO _____ PREFIXO _____ NUMERO _____

FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO _____

Da compilare solo se diversa da quella del dichiarante

Barrare la casella se residente a variazioni continue

QUADRO A REDDITI DEI TERRENI

N. ORD.	REDDITO DOMINICALE		REDDITO AGRARIO		POSSESSO		CANONE DI AFFITTO IN RACCOMANDA VINCOLATA		N. ORD.	REDDITO DOMINICALE		REDDITO AGRARIO		POSSESSO		CANONE DI AFFITTO IN RACCOMANDA VINCOLATA		
	1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17
A1	.000		.000				.000			A1	.000		.000				.000	
A2	.000		.000				.000			A2	.000		.000				.000	
A3	.000		.000				.000			A3	.000		.000				.000	
N. ORD.	Variazioni dei redditi dei terreni rispetto ai dati indicati dall'Amministrazione finanziaria nel precedente Quadro (**)																	
	.000		.000				.000				.000		.000				.000	
	.000		.000				.000				.000		.000				.000	

QUADRO B REDDITI DEI FABBRICATI

N. ORD.	RENDITA	UTILIZZO	POSSESSO		REDDITO EFFETTIVO	C.A.P.	N. ORD.	RENDITA	UTILIZZO	POSSESSO		REDDITO EFFETTIVO	C.A.P.
			1	2						11	12		
B1	.000				.000		B1	.000				.000	
B2	.000				.000		B2	.000				.000	
B3	.000				.000		B3	.000				.000	
N. ORD.	Variazioni dei redditi dei fabbricati rispetto ai dati indicati dall'Amministrazione finanziaria nel precedente Quadro (**)												
	.000				.000			.000				.000	
	.000				.000			.000				.000	
	.000				.000			.000				.000	

QUADRO E ONERI

SEZ. I - ONERI PER I QUALI E RICONOSCIUTA LA DETRAZIONE DI POSTO DEL 27%

N. ORD.	DESCRIZIONE	IMPORTO	N. ORD.	DESCRIZIONE	IMPORTO
E1	SPESA MEDICHE PER LE QUANTITÀ DETRAZIONE CREDITA SULL'IMPORTO	.000	E4	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IPOTECARI SU IMMOBILI DIVERSI DA QUELLI DI ABITAZIONE	.000
E2	SPESA MEDICHE PER LE QUANTITÀ DETRAZIONE CREDITA SULL'IMPORTO CHE ECCEDE I 500.000	.000	E5	INTERESSI PASSIVI PER PRESTITI E MUTUI AGRARI	.000
E3	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IPOTECARI SU IMMOBILI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE	.000	E6	ASSICURAZIONI CONTRO I FULMINEI	.000
			E7	SESTRI RENDITE	.000
			E8	SPESA PER I MUTUI E PER I MUTUI DI COSTRUZIONE	.000
			E9	ALTRI ONERI PER I QUALI E RICONOSCIUTA LA DETRAZIONE	.000

SEZ. II - ONERI DEDUCIBILI DAL REDDITO COMPLESSIVO

N. ORD.	DESCRIZIONE	IMPORTO	N. ORD.	DESCRIZIONE	IMPORTO
E10	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI OBBLIGATORI	.000	E14	CONTRIBUTI PER I CASI DI INVALIDITÀ SVILUPPO	.000
E11	CONTRIBUTI IN FAVORE DELLE COMUNITÀ MONTANE	.000	E15	SPESA MEDICHE ED ASSISTENZA DEI PORTATORI DI HANDICAP PER LA PARTE CHE ECCEDE L. 500.000	.000
E12	EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DI ISTITUZIONI RELIGIOSE	.000	E16	ALTRI ONERI DEDUCIBILI	.000
E13	DEDUZIONE PER IL PIANO ENERGETICO NAZIONALE	.000			

QUADRO F ALTRI DATI

SEZ. I - VERSAMENTI DI ACCONTO IRPEF E RITENUTE IN L'ANNO 1993 ()**

N. ORD.	IRPEF	PRIMA RATA DI ACCONTO			SECONDA RATA DI ACCONTO		
		DATA	CODICE	IMPORTO	DATA	CODICE	IMPORTO
F1	IRPEF			.000			.000

SEZ. II - ECCEDENZE RISULTANTI DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE MOD. 740

N. ORD.	IRPEF	IMPORTO	I.L.O.R.	IMPORTO
F3	IRPEF	.000		.000

(*) Barrare la casella se trattasi dello stesso lavoro o della stessa attività di cui si è occupato nel periodo precedente.

(**) Se si utilizza il modello inviato dall'Amministrazione finanziaria, indicare il codice di variazioni e se si è compilato solo qualora siano variati i dati precompilati nel modello precedente.

(***) Per gli acconti versati nel 1993 tramite il sostituto d'imposta indicare solo gli importi.

FIRMA DEL CONIUGE DICHIARANTE

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 730-1

REDDITI 1993

scheda per la scelta della destinazione dell'8 per mille dell'IRPEF

Da consegnare, in busta chiusa e contrassegnata sui lembi di chiusura, al sostituto d'imposta o al C.A.A.F. unitamente alla dichiarazione Mod. 730

DICHIARANTE				
GIORNO	MESE	ANNO		
SCELTA DEL DICHIARANTE PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)				
Stato <i>(a scopi sociali o umanitari)</i>	Chiesa cattolica <i>(a scopi religiosi o caritativi)</i>	Unione Chiese cristiane avventiste del 7° giorno <i>(a scopi sociali o umanitari)</i>	Assemblee di Dio in Italia <i>(a scopi sociali o umanitari)</i>	Chiesa Evangelica Valdese (Unione Chiese metodiste e valdesi) <i>(a scopi sociali, assistenziali, umanitari o culturali)</i>
CONIUGE DICHIARANTE				
GIORNO	MESE	ANNO		
SCELTA DEL CONIUGE DICHIARANTE PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)				
Stato <i>(a scopi sociali o umanitari)</i>	Chiesa cattolica <i>(a scopi religiosi o caritativi)</i>	Unione Chiese cristiane avventiste del 7° giorno <i>(a scopi sociali o umanitari)</i>	Assemblee di Dio in Italia <i>(a scopi sociali o umanitari)</i>	Chiesa Evangelica Valdese (Unione Chiese metodiste e valdesi) <i>(a scopi sociali, assistenziali, umanitari o culturali)</i>

AVVERTENZE

Sulla base delle scelte attuate dai contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi, una quota pari all'otto per mille dell'IRPEF liquidata dagli uffici in base alle dichiarazioni annuali è destinata a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale; a scopi di carattere religioso o caritativo a diretta gestione della Chiesa cattolica; per interventi sociali ed umanitari anche a favore dei paesi del terzo mondo da parte dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno e delle Assemblee di Dio in Italia; a scopi di carattere sociale, assistenziale, umanitario o culturale a diretta gestione della Chiesa Evangelica Valdese.

La ripartizione tra le istituzioni beneficiarie avverrà in proporzione alle scelte espresse. Qualora i contribuenti non effettuino alcuna scelta, la quota d'imposta non attribuita in base alle scelte espresse sarà ripartita tra le suindicate istituzioni secondo la proporzione risultante dalle scelte operate; le quote non attribuite spettanti all'Unione italiana delle Chiese cristiane

avventiste del 7° giorno, alle Assemblee di Dio in Italia e alla Chiesa Evangelica Valdese saranno devolute alla gestione statale.

Per esprimere la scelta a favore di una delle cinque istituzioni beneficiarie della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente ad una di dette istituzioni. La scelta deve essere fatta per una, ed una soltanto, delle istituzioni beneficiarie.

La mancanza della firma nei cinque riquadri previsti costituisce scelta non espressa da parte del contribuente.

ATTENZIONE: La scheda per la scelta della destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF deve essere consegnata al datore di lavoro o ente pensionistico o al C.A.A.F. nell'apposita busta chiusa, contrassegnata sui lembi di chiusura.

MINISTERO DELLE FINANZE
MOD. 730-2
REDDITI 1993

RICEVUTA DELL' AVVENUTA CONSEGNA
DELLA DICHIARAZIONE MOD. 730 E
DELLA BUSTA CONTENENTE IL MOD. 730-1

SI DICHIARA CHE IL SIGNOR		
COGNOME	NOME	CODICE FISCALE
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
HA CONSEGNA TO IN DATA <input type="text"/>	LA DICHIARAZIONE MOD. 730/94 PER I REDDITI 1993 E LA RELATIVA BUSTA CONTENENTE IL MOD. 730-1 PER LA SCELTA DELLA DESTINAZIONE DELL' OTTO PER MILLE DELL' IRPEF	
IL SOSTITUTO D' IMPOSTA OPPURE IL DIRETTORE TECNICO DEL C.A.A.F.		

GUIDA ALLA LETTURA DEL PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE

DATI IDENTIFICATIVI

Sono riportati il codice fiscale, il cognome o la denominazione e il nome del datore di lavoro o dell'ente pensionistico o del CAAF che ha prestato l'assistenza fiscale.

Per il CAAF viene anche riportato il numero di iscrizione al relativo Albo.

Sono inoltre riportati il codice fiscale, il cognome e il nome del lavoratore dipendente o del pensionato nonché, in caso di dichiarazione congiunta; del coniuge dichiarante, ai quali è stata prestata l'assistenza fiscale.

RIEPILOGO DEI REDDITI

Sono riportati per ciascun tipo di reddito gli importi determinati sulla base di quanto indicato nei corrispondenti quadri del dipendente o del pensionato, che concorrono alla determinazione del reddito complessivo ai fini IRPEF.

In caso di dichiarazione congiunta sono riportati anche gli importi dei redditi del coniuge dichiarante.

CALCOLO DELL'IRPEF

Sono riportati i dati per la determinazione del reddito imponibile e della relativa imposta dovuta.

L'importo del reddito imponibile è ottenuto:

- sommando al reddito complessivo gli eventuali crediti d'imposta sui dividendi;
- sottraendo gli oneri deducibili.

L'imposta lorda è calcolata sulla base delle aliquote corrispondenti agli scaglioni di reddito.

L'imposta netta è ottenuta sottraendo dall'imposta lorda:

- le detrazioni per lavoro dipendente e carichi di famiglia determinate dal datore di lavoro o ente pensionistico o dal CAAF sulla base del periodo di lavoro o di pensione dell'anno e di quanto indicato dal dipendente o pensionato sul prospetto coniuge e familiari a carico;

- la detrazione per oneri determinata sulla base di quanto indicato nella SEZ. I del Quadro E del Mod. 730.

Dall'importo dell'imposta netta vengono sottratte:

- le ritenute già effettuate dal datore di lavoro o ente pensionistico all'atto della corresponsione della retribuzione o della pensione e degli altri emolumenti;
- le ritenute relative ai redditi diversi da quelli di lavoro dipendente o di pensione, dichiarate nel Quadro D del Mod. 730;
- i crediti d'imposta per gli utili distribuiti da società ed enti e per i redditi prodotti all'estero;
- le eventuali eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione;
- gli acconti versati tramite il datore di lavoro o l'ente pensionistico ovvero direttamente dal contribuente.

CALCOLO DEL CONTRIBUTO AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

È riportato:

- l'importo del reddito su cui è dovuto il contributo al Servizio Sanitario Nazionale;
- l'importo del relativo contributo;
- l'eventuale eccedenza del contributo risultante dalla precedente dichiarazione;
- gli acconti versati tramite il datore di lavoro o l'ente pensionistico ovvero direttamente dal contribuente.

VERSAMENTI O RIMBORSI DA EFFETTUARE A CURA DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA

È riportato il risultato contabile del calcolo dell'imposta IRPEF e del Contributo al Servizio Sanitario Nazionale da versare o da rimborsare che verrà rispettivamente trattenuto o rimborsato dal datore di lavoro o dall'ente pensionistico.

Vengono inoltre indicati gli importi della prima e seconda rata di acconto che verranno trattenuti, alle scadenze dovute, dal datore di lavoro o ente pensionistico.

MINISTERO DELLE FINANZE
MOD. 730-4
REDDITI 1993

COMUNICAZIONE
DEL RISULTATO CONTABILE
AL SOSTITUTO D'IMPOSTA

IL C.A.A.F. :

CODICE FISCALE	DENOMINAZIONE	N RO DI ISCRIZIONE ALL'ALBO
COMUNE DEL DOMICILIO FISCALE	PROV (SIGLA)	C.A.P.
INDIRIZZO DEL CAAF O DELLA UNITA' PERIFERICA	NUMERO DI TELEFONO	NUMERO DI FAX

COMUNICA AL SOSTITUTO DI IMPOSTA :

CODICE FISCALE	COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE
COMUNE DEL DOMICILIO FISCALE	PROV (SIGLA) C.A.P.
INDIRIZZO	

DI AVER PRESTATO L'ASSISTENZA FISCALE AL CONTRIBUENTE :

COGNOME	NOME	CODICE FISCALE
---------	------	----------------

COMUNICA, INOLTRE, CHE A SEGUITO DELLA LIQUIDAZIONE DEL MOD.730 DEL SUDDETTO CONTRIBUENTE, DEVONO ESSERE TRATTENUTE O RIMBORSATE, A CARICO DELLE RITENUTE D'ACCONTO, LE SEGUENTI SOMME :

	IRPEF	C S S N
IMPORTO DA TRATTENERE	000	000
IMPORTI DA RIMBORSARE	000	000
PRIMA RATA DI ACCONTO PER IL 1994	000	000
SECONDA RATA DI ACCONTO PER IL 1994	000	000

DATA _____

FIRMA DEL DIRETTORE TECNICO DEL C.A.A.F.

MINISTERO DELLE FINANZE
MOD. 730-5
REDDITI 1993

RICEVUTA DELLA COMUNICAZIONE
DEL RISULTATO CONTABILE
AL SOSTITUTO D' IMPOSTA

pagine n.	di pagine
-----------	-----------

IL C.A.A.F.:

CODICE FISCALE	DENOMINAZIONE	N. RO DI ISCRIZIONE ALL' ALBO
INDIRIZZO DEL CAAF O DELL' UNITA' PERIFERICA		NUMERO DI TELEFONO
		NUMERO DI FAX

CONSEGNA IN DATA LA COMUNICAZIONE DE__ RISULTAT__
 CONTABIL__ DELL__ DICHIARAZION__ MOD. 730/94 PRESENTAT__ AL C.A.A.F. MEDESIMO
 DA__ SEGUENT__ CONTRIBUENT__ :

N. RO ORD.	COGNOME E NOME	CODICE FISCALE	IMPORTI DA TRATTENERE	IMPORTI DA RIMBORSARE
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
TOTALE CONTRIBUENTI _____		TOTALI		

COMPILARE SOLO SE LE COMUNICAZIONI SONO STATE CONSEGNATE SU SUPPORTO MAGNETICO

TIPO DI SUPPORTI (Indicare nello spazio corrispondente il numero di supporti inviati)

Nastri e bobine Nastri a cartuccia Dischetti Totale supporti

PER RICEVUTA

IL SOSTITUTO D' IMPOSTA

MINISTERO DELLE FINANZE
MOD. 730-6
REDDITI 1993


**RICHIESTA DI ASSISTENZA FISCALE AL
SOSTITUTO D' IMPOSTA DA PARTE DEL
LAVORATORE DIPENDENTE O PENSIONATO**
*(da effettuare entro e non oltre
il 15 gennaio 1994)*

___ L ___ SIGNOR ___		
COGNOME	NOME	CODICE FISCALE
COMUNICA DI VOLERSI AVVALERE DELLA ASSISTENZA FISCALE PREVISTA DALL' ART. 78 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1991, N. 413.		
FIRMA DEL LAVORATORE DIPENDENTE O PENSIONATO		
PER RICEVUTA		
DATA	IL SOSTITUTO D' IMPOSTA	

DICHIARANTE	<input type="text"/>
	CODICE FISCALE
	COGNOME E NOME
DOMICILIO FISCALE	VIAPIAZZA
	COMUNE
CAP	
	N. CIVICO
	PROV

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 730-1



AVVERTENZA: La busta deve essere consegnata, chiusa e contrassegnata sui lembi di chiusura, al datore di lavoro o ente pensionistico oppure al centro autorizzato di assistenza fiscale.

ALLEGATO A

CONTENUTO E CARATTERISTICHE TECNICHE DEI SUPPORTI MAGNETICI
CONTENENTI LE COMUNICAZIONI RELATIVE AL RISULTATO CONTABILE
CHE I CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA FISCALE DEVONO INVIARE
AI SOSTITUTI D'IMPOSTA (MODELLO 730-4)

1. AVVERTENZE GENERALI

I Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale sono tenuti ad inviare su supporto magnetico all'INPS e al Ministero del Tesoro la comunicazione con l'esito contabile delle dichiarazioni predisposte relativamente ai contribuenti pensionati, ai fini del conguaglio, a credito o a debito, da effettuare in sede di ritenuta d'acconto.

Per quanto riguarda gli altri enti pubblici eroganti pensioni e tutti gli altri datori di lavoro o enti pensionistici privati, l'obbligo non sussiste, ma e' comunque possibile concordare la fornitura su supporto magnetico secondo le modalita' successivamente descritte.

I supporti magnetici devono essere predisposti secondo le specifiche tecniche di seguito esposte.

I tipi di supporti utilizzabili sono i nastri magnetici a cartuccia e a bobina ed i dischetti magnetici.

Ciascuna fornitura puo' essere costituita da piu' volumi.

2. CARATTERISTICHE DEI NASTRI MAGNETICI A CARTUCCIA

I nastri magnetici devono rispondere alle seguenti caratteristiche tecniche:

- . dimensioni e tipologia tali da essere elaborabili mediante unita' tipo IBM 3480;
- . numero di tracce = 18;
- . numero di caratteri per pollice = 37.871;
- . tipo di codifica = EBCDIC oppure ASCII con bit di parita';
- . senza IDRC (la registrazione non deve prevedere la compattazione hardware).

I nastri magnetici a cartuccia devono essere di tipo "NO LABEL". La lunghezza di ciascun record logico e' di 320 caratteri; la lunghezza del record fisico e' di 32.640 caratteri, per cui il fattore di bloccaggio e' di 102 record logici.

3. CARATTERISTICHE DEI DISCHETTI MAGNETICI

I dischetti magnetici devono rispondere alle seguenti caratteristiche tecniche:

- . tipologia: una delle seguenti:
 - .. dischetti da 3.5 pollici doppia faccia, doppia densita' con 512 bytes per settore, con 9 settori per traccia 80 tracce per faccia e 720 KB di capacita' in formato MS/DOS;

- .. dischetti da 3.5 pollici doppia faccia, alta densita' con 512 bytes per settore, con 18 settori per traccia, 80 tracce per faccia e 1,4 MB di capacita' in formato MS/DOS;
- .. dischetti da 5.25 pollici doppia faccia, doppia densita' con 512 bytes per settore, con 9 settori per traccia, 40 tracce per faccia e 360 KB di capacita' in formato MS/DOS;
- .. dischetti da 5.25 pollici doppia faccia, alta densita' con 512 bytes per settore, con 15 settori per traccia, 80 tracce per faccia e 1,2 MB di capacita' in formato MS/DOS;
- . tipo di codifica di registrazione ASCII standard;
- . gli ultimi due caratteri di ciascun record devono essere riservati ai caratteri ASCII "CR" E "LF" (valori esadecimali "0D" e "0A");
- . lunghezza fissa del record 320 caratteri (comprensivi dei due caratteri suddetti).

Il nome da assegnare a ciascun file del dischetto e': COM73094 e deve essere l'unico file contenuto nel dischetto.

4. CARATTERISTICHE DEI NASTRI MAGNETICI A BOBINA

I nastri magnetici devono rispondere alle seguenti caratteristiche tecniche:

- . dimensioni e tipologia tali da essere elaborabili mediante unita' tipo IBM 3420;
- . numero di tracce = 9;
- . numero di caratteri per pollice = 1.600 oppure 6.250;
- . tipo di codifica = EBCDIC oppure ASCII con bit di parita'.

I nastri magnetici a bobina devono essere di tipo "NO LABEL". La lunghezza di ciascun record logico e' di 320 caratteri; la lunghezza del record fisico e' di 32.640 caratteri, per cui il fattore di bloccaggio e' di 102 record logici.

5. CARATTERISTICHE ESTERNE DEI SUPPORTI MAGNETICI

Ciascuna fornitura puo' essere costituita da piu' volumi; su ciascun volume deve essere apposta, a cura del soggetto che predisporne il supporto, una etichetta esterna contenente le seguenti informazioni:

- . numero identificativo e denominazione del C.A.A.F.;
- . domicilio fiscale del C.A.A.F. (via, numero civico, comune e provincia);
- . oggetto: comunicazione del risultato contabile mod. 730 94/93;
- . tipo di codifica (EBCDIC O ASCII), da indicare solo per i nastri magnetici;
- . densita' di registrazione (1600 O 6250), da indicare solo per i nastri magnetici a bobina;
- . sistema operativo (versione e release) utilizzato per produrre i file (MVS, MS/DOS, VMS, UNIX, ECC.);
- . hardware utilizzato per produrre il supporto (casa costruttrice e modello);

- . numero progressivo di volume;
- . numero complessivo dei volumi;
- . eventuale identificativo assegnato dal C.A.A.F. al supporto;
- . data di produzione del supporto.

I supporti magnetici devono essere opportunamente confezionati al fine di evitare il loro deterioramento nella fase di trasporto.

A tal riguardo, particolare attenzione e' da porre relativamente all'imballaggio dei dischetti magnetici.

La confezione deve presentare all'esterno una etichetta contenente il mittente e l'oggetto sopra descritti.

6. CONTENUTO DEI SUPPORTI MAGNETICI.

Ogni supporto magnetico si compone dei seguenti record lunghi 320 caratteri:

- . un record di testa (record "0");
- . piu' record di tipo "1" relativi ai contribuenti cui il C.A.A.F. ha prestato assistenza;
- . un record di coda (record "9").

Qualora la fornitura sia costituita da piu' supporti (nastri o dischetti), su ciascuno di essi deve essere presente un solo file contenente un record di testa ed un record di coda.

Per quanto riguarda il contenuto dei campi, si fa riferimento alle specifiche di tracciato, con le seguenti precisazioni:

- . il tipo di campo puo' essere:
 - .. alfabetico (A)
 - .. numerico (NU)
 - .. alfanumerico (AN)
- . i dati alfabetici e alfanumerici vanno allineati a sinistra con riempimento a spazi dei caratteri non significativi. I campi di tipo alfanumerico possono contenere caratteri alfabetici e speciali, quali trattino (-), apostrofo ('), punto (.), ecc.;
- . i dati numerici vanno allineati a destra, riempiendo di zeri le cifre non significative;
- . la rappresentazione dei campi "DATA" dovra' essere nel formato AAMGG;
- . i dati numerici devono essere forniti senza gli zeri prestampati;
- . il codice fiscale di una persona fisica e' alfanumerico di 16 caratteri; in caso di codice fiscale provvisorio o di persona non fisica il dato va allineato a sinistra con riempimento di spazi negli ultimi cinque caratteri;
- . in caso di dati mancanti impostare a zero i campi numerici, a spazio i campi alfabetici e alfanumerici.

Di seguito viene descritto il contenuto informativo dei record inseriti nel supporto magnetico.

Record di testa identificativo del C.A.A.F. che ha prestato assistenza e del sostituto cui viene inviata la comunicazione (tipo record "0")

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
1	1	1	Tipo record: vale sempre "0"	AN
2	2-4	3	Numero totale volumi inviati	NU
3	5-7	3	Progressivo volume: progressivo del volume inviato	NU
4	8-13	6	Data di emissione: data in cui e' stato prodotto il supporto	NU
5	14-24	11	Codice fiscale del C.A.A.F.	NU
6	25-84	60	Denominazione del C.A.A.F.	AN
7	85-89	5	Identificativo del C.A.A.F.; numero d'iscrizione all'albo dei C.A.A.F.	NU
8	90-110	21	Comune di domicilio fiscale del C.A.A.F.	AN
9	111-112	2	Sigla automobilistica della provincia del domicilio fiscale del C.A.A.F.	A
10	113-117	5	C.A.P. del domicilio fiscale del C.A.A.F.	NU
11	118-152	35	Indirizzo: via e numero civico del domicilio fiscale del C.A.A.F. Telefono	AN
12	153-156	4	Prefisso	NU
13	157-164	8	Numero Fax	NU
14	165-168	4	Prefisso	NU
15	169-176	8	Numero	NU
16	177-192	16	Codice fiscale del sostituto ***** Se persona non fisica o codice fiscale provvisorio numerico di 11 caratteri il dato deve essere allineato a sinistra e devono essere impostati a spazio gli ultimi 5 caratteri ***** ***** Se persona non fisica, da	AN

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
			posizione 193 a posizione 252 deve essere indicata la denominazione di 60 caratteri alfanumerici *****	
17	193-216	24	Cognome	AN
18	217-236	20	Nome	AN
19	237-252	16	Filler: impostato a spazio	AN
20	253-273	21	Comune del domicilio fiscale del sostituto	AN
21	274-275	2	Sigla automobilistica della provincia del domicilio fiscale del sostituto	A
22	276-280	5	C.A.P. del domicilio fiscale del sostituto	NU
23	281-315	35	Indirizzo: via e numero civico del domicilio fiscale del sostituto	AN
24	316-320	5	Filler: vale sempre spazio	AN

Record contenente le informazioni relative al singolo contribuente in merito all'eventuale conguaglio da operare da parte del sostituto (tipo record "1")

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
1	1	1	Tipo record: vale sempre "1"	AN
2	2-17	16	Codice fiscale del contribuente ***** In caso di codice fiscale provvisorio numerico di 11 caratteri il dato deve essere allineato a sinistra e devono essere impostati a spazio gli ultimi 5 caratteri *****	AN
3	18-41	24	Cognome del contribuente	AN
4	42-61	20	Nome del contribuente	AN
5	62-70	9	Importo da trattenere IRPEF	NU
6	71-79	9	Importo da trattenere CSSN	NU
7	80-88	9	Importo da rimborsare IRPEF	NU
8	89-97	9	Importo da rimborsare CSSN	NU
9	98-106	9	Prima rata di acconto per il 1994 IRPEF	NU
10	107-115	9	Prima rata di acconto per il 1994 CSSN	NU
11	116-124	9	Seconda rata di acconto per il 1994 IRPEF	NU
12	125-133	9	Seconda rata di acconto per il 1994 CSSN	NU
13	134-320	187	Filler: vale sempre spazio	AN

Record di coda contenente il numero totale dei record presenti nel supporto

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
1	1	1	Tipo record: vale sempre "9"	AN
2	2-4	3	Numero totale volumi inviati	NU
3	5-7	3	Progressivo volume: progressivo del volume inviato	NU
4	8-13	6	Data di emissione: data in cui e' stato prodotto il supporto	NU
5	14-22	9	Numero complessivo di record di tipo "1" contenuti nel supporto	NU
6	23-320	298	Filler: vale sempre spazio	AN

ALLEGATO B

CARATTERISTICHE TECNICHE DEI SUPPORTI MAGNETICI CONTENENTI LE DICHIARAZIONI DEI REDDITI MOD. 730 PREDISPOSTE DA SOSTITUTI D'IMPOSTA E CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA FISCALE AI LAVORATORI DIPENDENTI E PENSIONATI**1. AVVERTENZE GENERALI**

I sostituti d'imposta ed i Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale ai lavoratori dipendenti e pensionati devono predisporre i supporti magnetici contenenti le dichiarazioni dei redditi dei contribuenti che hanno richiesto l'assistenza, secondo le specifiche tecniche di seguito esposte.

I tipi di supporti utilizzabili sono i nastri magnetici a cartuccia, i dischetti magnetici e, ove non sia possibile utilizzare tali tipi di supporto, i nastri magnetici a bobina.

Ciascuna fornitura puo' essere costituita da piu' volumi.

I C.A.A.F. possono inviare piu' forniture identificate con un numero progressivo nei supporti magnetici. Le forniture possono essere effettuate anche da eventuali sedi decentrate.

2. CARATTERISTICHE DEI NASTRI MAGNETICI A CARTUCCIA

I nastri magnetici devono rispondere alle seguenti caratteristiche tecniche:

- . dimensioni e tipologia tali da essere elaborabili mediante unita' tipo IBM 3480;
- . numero di tracce = 18;
- . numero di caratteri per pollice = 37.871;
- . tipo di codifica = EBCDIC oppure ASCII con bit di parita';
- . senza IDRC (la registrazione non deve prevedere la compattazione hardware).

I nastri magnetici a cartuccia devono essere di tipo "NO LABEL". La lunghezza di ciascun record logico e' di 900 caratteri; la lunghezza del record fisico e' di 32.400 caratteri, per cui il fattore di bloccaggio e' di 36 record logici.

3. CARATTERISTICHE DEI DISCHETTI MAGNETICI

I dischetti magnetici devono rispondere alle seguenti caratteristiche tecniche:

- . tipologia: una delle seguenti:
 - .. dischetti da 3.5 pollici doppia faccia, doppia densita' con 512 bytes per settore, con 9 settori per traccia, 80 tracce per faccia e 720 KB di capacita' in formato MS/DOS;
 - .. dischetti da 3.5 pollici doppia faccia, alta densita' con 512 bytes per settore, con 18 settori per traccia, 80 tracce per faccia e 1,4 MB di capacita' in formato MS/DOS;

- .. dischetti da 5.25 pollici doppia faccia, doppia densita' con 512 bytes per settore, con 9 settori per traccia, 40 tracce per faccia e 360 KB di capacita' in formato MS/DOS;
- .. dischetti da 5.25 pollici doppia faccia, alta densita' con 512 bytes per settore, con 15 settori per traccia, 80 tracce per faccia e 1,2 MB di capacita' in formato MS/DDS;
- . tipo di codifica di registrazione ASCII standard;
- . gli ultimi due caratteri di ciascun record devono essere riservati ai caratteri ASCII "CR" E "LF" (valori esadecimali "0D" e "0A");
- . lunghezza fissa del record 900 caratteri (comprensivi dei due caratteri suddetti).

Il nome da assegnare a ciascun file del dischetto e': MOD73094 e deve essere l'unico file contenuto nel dischetto.

4. CARATTERISTICHE DEI NASTRI MAGNETICI A BOBINA

I nastri magnetici devono rispondere alle seguenti caratteristiche tecniche:

- . dimensioni e tipologia tali da essere elaborabili mediante unita' tipo IBM 3420;
- . numero di tracce = 9;
- . numero di caratteri per pollice = 1.600 oppure 6.250;
- . tipo di codifica = EBCDIC oppure ASCII con bit di parita'.

I nastri magnetici a bobina devono essere di tipo "NO LABEL". La lunghezza di ciascun record logico e' di 900 caratteri; la lunghezza del record fisico e' di 32.400 caratteri, per cui il fattore di bloccaggio e' di 36 record logici.

5. CARATTERISTICHE ESTERNE DEI SUPPORTI MAGNETICI

Ciascuna fornitura puo' essere costituita da piu' volumi; su ciascun volume deve essere apposta, a cura del soggetto che predispone il supporto, una etichetta esterna contenente le seguenti informazioni:

- . codice identificativo (codice fiscale del sostituto o numero identificativo del C.A.A.F.) e denominazione o cognome e nome del mittente;
- . domicilio fiscale del mittente (via, numero civico, comune e provincia);
- . oggetto: dichiarazione dei redditi MOD. 730 1994/93;
- . tipo di codifica (EBCDIC O ASCII), da indicare solo per i nastri magnetici;
- . densita' di registrazione (1600 O 6250), da indicare solo per i nastri magnetici a bobina;
- . sistema operativo (versione e release) utilizzato per produrre i file (MVS, MS/DDS, VMS, UNIX, ECC.);
- . hardware utilizzato per produrre il supporto (casa costruttrice e modello);
- . numero progressivo di volume nell'ambito della fornitura;

- . numero complessivo dei volumi forniti;
- . eventuale identificativo assegnato dal mittente al supporto;
- . data di produzione del supporto.

I supporti magnetici devono essere opportunamente confezionati al fine di evitare il loro deterioramento nella fase di trasporto.

A tal riguardo, particolare attenzione e' da porre relativamente all'imballaggio dei dischetti magnetici.

La confezione deve presentare all'esterno una etichetta contenente il mittente e l'oggetto sopra descritti.

6. CONTENUTO DEI SUPPORTI MAGNETICI.

Ogni supporto magnetico si compone dei seguenti record lunghi 900 caratteri:

- . un record di testa (record "A");
- . piu' record dettaglio con i dati delle dichiarazioni dei redditi MOD. 730 predisposte dal sostituto d'imposta o dal C.A.A.F., ciascuna suddivisa in 5 tipi record:
 - .. tipo record "B" per i dati anagrafici del dichiarante e gli eventuali dati del sostituto d'imposta che effettua il conguaglio;
 - .. tipo record "C" per i dati dei familiari a carico, i redditi dei terreni e dei fabbricati;
 - .. tipo record "D" per i redditi di lavoro dipendente e assimilati, gli altri redditi, gli oneri e i versamenti;
 - .. tipo record "E" per i dati del coniuge dichiarante;
 - .. tipo record "F" per i dati del prospetto di liquidazione;
- . un record di coda (record "Z").

Per ciascuna dichiarazione MOD. 730 devono essere forniti:

- . un solo record di tipo "B";
- . un solo record di tipo "F";
- . almeno un record di tipo "D";

Per ogni dichiarazione possono essere presenti piu' record di tipo "C", "D" ed "E", nel caso in cui il contribuente abbia utilizzato piu' modelli di dichiarazione per poter inserire i dati relativi ai familiari a carico, oppure ai propri redditi dei terreni, dei fabbricati o di lavoro dipendente.

Nel record continuazione devono essere forniti solo i dati che non e' stato possibile registrare nel record precedente, impostando a zero (i campi numerici) o a spazio (i campi alfabetici ed alfanumerici) gli altri campi. Il CODICE FISCALE DEL DICHIARANTE deve essere sempre presente nei vari tipi record.

L'ordinamento dei record dettaglio deve essere il seguente:

- . codice fiscale del dichiarante;
- . tipo record;
- . progressivo record.

Qualora la fornitura sia costituita da piu' supporti (nastri o dischetti), su ciascuno di essi deve essere presente un solo file contenente un record di testa ed un record di coda; in tal caso tutti i record relativi ad una stessa dichiarazione devono essere contenuti in un unico supporto.

Per quanto riguarda il contenuto dei campi, si fa riferimento alle specifiche di tracciato, con le seguenti precisazioni:

- . il tipo di campo puo' essere:
 - .. alfabetico (A)
 - .. numerico (NU)
 - .. alfanumerico (AN)
- . i dati alfabetici e alfanumerici vanno allineati a sinistra con riempimento a spazi dei caratteri non significativi. I campi di tipo alfanumerico possono contenere caratteri alfabetici e speciali, quali trattino (-), apostrofo ('), punto (.), ecc.;
- . i dati numerici vanno allineati a destra, riempiendo di zeri le cifre non significative;
- . la rappresentazione dei campi "DATA" dovra' essere la seguente:
 - .. le date di nascita nel formato AAAAMMGG;
 - .. le altre date nel formato AAMMGG;
- . nella rappresentazione dei campi che esprimono una percentuale le prime tre cifre si riferiscono alla parte intera, le ultime due a quella decimale;
- . i dati numerici devono essere forniti senza gli zeri prestampati;
- . i campi numerici devono essere acquisiti senza segno ad eccezione di quelli per i quali non sia specificamente richiesto. In tal caso l'importo va preceduto da un campo impostato col valore "+" o "-".
- . il codice fiscale di una persona fisica e' alfanumerico di 16 caratteri; in caso di codice fiscale provvisorio o di persona non fisica il dato va allineato a sinistra con riempimento di spazi negli ultimi cinque caratteri;
- . in caso di dati mancanti impostare a zero i campi numerici, a spazio i campi alfabetici e alfanumerici.

Di seguito viene descritto il contenuto informativo dei record inseriti nel supporto magnetico.

Record di testa identificativo della fornitura (tipo record "A")

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
1	1	1	Tipo record: vale sempre "A"	AN
2	2-3	2	Progressivo record: vale sempre 1	NU
3	4-5	2	Progressivo fornitura: assume il valore "1" per la prima. Viene incrementato di una unita' per ogni fornitura successiva	NU
4	6-8	3	Numero totale volumi inviati	NU
5	9-11	3	Progressivo volume: progressivo del volume inviato	NU
6	12-17	6	Data di emissione: data in cui e' stato prodotto il supporto	NU
7	18-22	5	Codice fornitura: sempre impostato al valore "73093"	NU
8	23	1	Tipo fornitore assume i valori: 1 - sostituto persona fisica 2 - sostituto diverso da persona fisica 3 - C.A.A.F. dipendenti e pensionati 4 - C.A.A.F. imprese che invia il supporto a nome dei sostituti d'imposta che hanno prestato assistenza fiscale e si sono avvalsi del C.A.A.F. imprese	NU
9	24-39	16	Codice fiscale ***** Se persona non fisica o codice fiscale provvisorio numerico di 11 caratteri il dato deve essere allineato a sinistra e devono essere impostati a spazio gli ultimi 5 caratteri ***** ***** Se persona non fisica, da posizione 40 a posizione 99 deve essere indicata la denominazione di 60 caratteri alfanumerici *****	AN
10	40-63	24	Cognome	AN
11	64-83	20	Nome	AN
12	84	1	Sesso: vale "M" o "F"	A
13	85-99	15	Filler: impostato a spazio	AN
14	100-107	8	Data di nascita (solo per le	NU

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
15	108-128	21	persone fisiche); per le persone non fisiche impostato a zero Comune o stato estero di nascita per le persone fisiche; comune della sede legale per le persone non fisiche	AN
16	129-130	2	Sigla automobilistica della provincia di nascita per le persone fisiche, impostato a "EE" per i nati all'estero; della sede legale per le persone non fisiche	A
17	131-165	35	Indirizzo: via e numero civico della sede legale per le persone non fisiche; impostato a spazio per le persone fisiche	AN
18	166-170	5	C.A.P. della sede legale per le persone non fisiche; impostato a zero per le persone fisiche	NU
19	171-191	21	***** I seguenti campi devono essere impostati da tutti i soggetti che hanno inviato il supporto ***** Comune di residenza anagrafica o di domicilio fiscale	AN
20	192-193	2	Sigla automobilistica della provincia della residenza anagrafica o del domicilio fiscale	A
21	194-228	35	Indirizzo: via e numero civico della residenza anagrafica o del domicilio fiscale	AN
22	229-233	5	C.A.P. della residenza anagrafica o del domicilio fiscale ***** I seguenti campi devono essere impostati se la fornitura viene effettuata da una sede decentrata del C.A.A.F. *****	NU
23	234-254	21	Comune di domicilio fiscale della struttura decentrata	AN
24	255-256	2	Sigla automobilistica della provincia del domicilio fiscale della struttura decentrata	A
25	257-291	35	Indirizzo: via e numero civico del domicilio fiscale della struttura decentrata	AN
26	292-296	5	C.A.P. del domicilio fiscale della struttura decentrata	NU
27	297-900	604	Filler: vale sempre spazio	AN

Record del dichiarante (tipo record "B")

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
1	1	1	Tipo record: vale sempre "B"	AN
2	2-3	2	Progressivo record: vale sempre 1	NU
3	4-19	16	Codice fiscale del dichiarante ***** In caso di codice fiscale provvisorio numerico di 11 caratteri il dato deve essere allineato a sinistra e devono essere impostati a spazio gli ultimi 5 caratteri *****	AN
4	20-43	24	Cognome del soggetto dichiarante	AN
5	44-63	20	Nome del soggetto dichiarante	AN
6	64	1	Sesso del soggetto dichiarante; assume il valore "M" oppure "F"	A
7	65-72	8	Data di nascita del soggetto dichiarante;	NU
8	73-93	21	Comune o stato estero di nascita del soggetto dichiarante	AN
9	94-95	2	Sigla automobilistica della provincia di nascita del soggetto dichiarante; per i nati all'estero indicare "EE" ***** Residenza anagrafica *****	A
10	96-116	21	Comune di residenza del soggetto dichiarante	AN
11	117-118	2	Sigla automobilistica della provincia di residenza del soggetto dichiarante	A
12	119-123	5	C.A.P. del comune di residenza del soggetto dichiarante	NU
13	124-158	35	Indirizzo di residenza del soggetto dichiarante: frazione, via e numero civico	AN
14	159-162	4	Prefisso telefonico	NU
15	163-170	8	Numero di telefono	NU
16	171-172	2	Mese di variazione della residenza	NU
17	173-174	2	Anno di variazione della residenza	NU

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
18	175	1	***** Domicilio fiscale ***** Comune di residenza variato da meno di 60 giorni; assume i valori - 0 ; comune non variato (casella non barrata) - 1 ; comune variato (casella barrata)	NU
19	176	1	Stato civile del soggetto dichiarante; assume valori da "1" a "5"	NU
20	177-192	16	***** Dati del sostituto d'imposta che effettua il conguaglio; devono essere impostati solo se il mittente e' un C.A.A.F. dipendenti o un C.A.A.F. imprese ***** Codice fiscale ***** Se persona non fisica o codice fiscale provvisorio numerico di 11 caratteri il dato deve essere allineato a sinistra e devono essere impostati a spazio gli ultimi 5 caratteri ***** ***** Se persona non fisica, da posizione 193 a posizione 252 deve essere indicata la denominazione di 60 caratteri alfanumerici *****	AN
21	193-216	24	Cognome	AN
22	217-236	20	Nome	AN
23	237-252	16	Filler; impostato a spazio	AN
24	253-273	21	Comune del domicilio fiscale del sostituto	AN
25	274-275	2	Sigla automobilistica della provincia del domicilio fiscale del sostituto	A
26	276-310	35	Indirizzo; via e numero civico del domicilio fiscale del sostituto	AN
27	311-315	5	C.A.P. del domicilio fiscale del sostituto	NU
28	316-900	585	Filler; impostato a spazio	AN

Record familiari a carico, redditi dei terreni e dei fabbricati
(tipo record "C")

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
1	1	1	Tipo record: vale sempre "C"	AN
2	2-3	2	Progressivo record: ***** Vale "1" per il primo record; viene aumentato di una unita per ogni record di continuazione *****	NU
3	4-19	16	Codice fiscale del dichiarante ***** In caso di codice fiscale provvisorio numerico di 11 caratteri il dato deve essere allineato a sinistra e devono essere impostati a spazio gli ultimi 5 caratteri *****	AN
4	20	1	Dichiarazione congiunta: assume i valori: "0" - disgiunta (casella non barrata) "1" - congiunta (casella barrata) ***** Familiari a carico *****	AN
5	21-36	16	Codice fiscale del coniuge ***** In caso di codice fiscale provvisorio numerico di 11 caratteri il dato deve essere allineato a sinistra e devono essere impostati a spazio gli ultimi 5 caratteri *****	AN
6	37-38	2	Mesi a carico del coniuge: assume valori da "0" a "12"	NU
7	39	1	Relazione di parentela: assume il valore "F" oppure "A"	A
8	40-55	16	Codice fiscale del familiare ***** In caso di codice fiscale provvisorio numerico di 11 caratteri il dato deve essere allineato a sinistra e devono essere impostati a spazio gli ultimi 5 caratteri *****	AN
9	56-57	2	Mesi a carico del familiare:	NU

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
			assume valori da "1" a "12"	
10	58-59	2	Misura delle detrazioni: assume il valore "1", "2" o "3" se la relazione di parentela e' uguale a "F"; un valore da "0" a "99" se la relazione di parentela e' uguale a "A"	NU
11	60	1	Vedi campo 7	A
12	61-76	16	Vedi campo 8	AN
13	77-78	2	Vedi campo 9	NU
14	79-80	2	Vedi campo 10	NU
15	81	1	Vedi campo 7	A
16	82-97	16	Vedi campo 8	AN
17	98-99	2	Vedi campo 9	NU
18	100-101	2	Vedi campo 10	NU
19	102	1	Vedi campo 7	A
20	103-118	16	Vedi campo 8	AN
21	119-120	2	Vedi campo 9	NU
22	121-122	2	Vedi campo 10	NU
23	123	1	Vedi campo 7	A
24	124-139	16	Vedi campo 8	AN
25	140-141	2	Vedi campo 9	NU
26	142-143	2	Vedi campo 10	NU
			***** Redditi dei terreni Quadro "A" *****	
27	144-152	9	Reddito dominicale del terreno	NU
28	153	1	Titolo: assume un valore compreso tra "1" e "4"	NU
29	154-162	9	Reddito agrario del terreno	NU
30	163-165	3	Periodo di possesso espresso in giorni (365 se per l'intero anno)	NU
31	166-170	5	Quota di possesso espressa in percentuale	NU
32	171-179	9	Canone di affitto	NU
33	180	1	Casi particolari: assume un valore compreso tra "1" e "3"	NU
34	181	1	Casella continuazione: assume i valori: - 0 : casella non barrata - 1 : casella barrata (il primo elemento deve essere impostato a "0")	NU

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
35	182-190	9	Vedi campo 27	NU
36	191	1	Vedi campo 28	NU
37	192-200	9	Vedi campo 29	NU
38	201-203	3	Vedi campo 30	NU
39	204-208	5	Vedi campo 31	NU
40	209-217	9	Vedi campo 32	NU
41	218	1	Vedi campo 33	NU
42	219	1	Vedi campo 34	NU
43	220-228	9	Vedi campo 27	NU
44	229	1	Vedi campo 28	NU
45	230-238	9	Vedi campo 29	NU
46	239-241	3	Vedi campo 30	NU
47	242-246	5	Vedi campo 31	NU
48	247-255	9	Vedi campo 32	NU
49	256	1	Vedi campo 33	NU
50	257	1	Vedi campo 34	NU
51	258-266	9	Vedi campo 27	NU
52	267	1	Vedi campo 28	NU
53	268-276	9	Vedi campo 29	NU
54	277-279	3	Vedi campo 30	NU
55	280-284	5	Vedi campo 31	NU
56	285-293	9	Vedi campo 32	NU
57	294	1	Vedi campo 33	NU
58	295	1	Vedi campo 34	NU
59	296-304	9	Vedi campo 27	NU
60	305	1	Vedi campo 28	NU
61	306-314	9	Vedi campo 29	NU
62	315-317	3	Vedi campo 30	NU
63	318-322	5	Vedi campo 31	NU
64	323-331	9	Vedi campo 32	NU
65	332	1	Vedi campo 33	NU
66	333	1	Vedi campo 34	NU
67	334-342	9	Vedi campo 27	NU
68	343	1	Vedi campo 28	NU
69	344-352	9	Vedi campo 29	NU

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
70	353-355	3	Vedi campo 30	NU
71	356-360	5	Vedi campo 31	NU
72	361-369	9	Vedi campo 32	NU
73	370	1	Vedi campo 33	NU
74	371	1	Vedi campo 34	NU
75	372-380	9	Vedi campo 27	NU
76	381	1	Vedi campo 28	NU
77	382-390	9	Vedi campo 29	NU
78	391-393	3	Vedi campo 30	NU
79	394-398	5	Vedi campo 31	NU
80	399-407	9	Vedi campo 32	NU
81	408	1	Vedi campo 33	NU
82	409	1	Vedi campo 34	NU
83	410-418	9	Vedi campo 27	NU
84	419	1	Vedi campo 28	NU
85	420-428	9	Vedi campo 29	NU
86	429-431	3	Vedi campo 30	NU
87	432-436	5	Vedi campo 31	NU
88	437-445	9	Vedi campo 32	NU
89	446	1	Vedi campo 33	NU
90	447	1	Vedi campo 34	NU
			***** Redditi dei fabbricati Quadro "B" *****	
91	448-456	9	Rendita catastale del fabbricato	NU
92	457	1	Utilizzo; assume un valore compreso tra "1" e "5" o il valore "9"	NU
93	458-460	3	Periodo di possesso espresso in giorni (365 se per l'intero anno)	NU
94	461-465	5	Quota di possesso espressa in percentuale	NU
95	466-474	9	Reddito effettivo del fabbricato	NU
96	475	1	Casi particolari; assume il valore "1" o "2"	NU
97	476	1	Casella continuazione; assume i valori: - 0 : casella non barrata - 1 : casella barrata (il primo elemento deve essere	NU

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
			impostato a "0")	
98	477-485	9	Vedi campo 91	NU
99	486	1	Vedi campo 92	NU
100	487-489	3	Vedi campo 93	NU
101	490-494	5	Vedi campo 94	NU
102	495-503	9	Vedi campo 95	NU
103	504	1	Vedi campo 96	NU
104	505	1	Vedi campo 97	NU
105	506-514	9	Vedi campo 91	NU
106	515	1	Vedi campo 92	NU
107	516-518	3	Vedi campo 93	NU
108	519-523	5	Vedi campo 94	NU
109	524-532	9	Vedi campo 95	NU
110	533	1	Vedi campo 96	NU
111	534	1	Vedi campo 97	NU
112	535-543	9	Vedi campo 91	NU
113	544	1	Vedi campo 92	NU
114	545-547	3	Vedi campo 93	NU
115	548-552	5	Vedi campo 94	NU
116	553-561	9	Vedi campo 95	NU
117	562	1	Vedi campo 96	NU
118	563	1	Vedi campo 97	NU
119	564-572	9	Vedi campo 91	NU
120	573	1	Vedi campo 92	NU
121	574-576	3	Vedi campo 93	NU
122	577-581	5	Vedi campo 94	NU
123	582-590	9	Vedi campo 95	NU
124	591	1	Vedi campo 96	NU
125	592	1	Vedi campo 97	NU
126	593-601	9	Vedi campo 91	NU
127	602	1	Vedi campo 92	NU
128	603-605	3	Vedi campo 93	NU
129	606-610	5	Vedi campo 94	NU
130	611-619	9	Vedi campo 95	NU
131	620	1	Vedi campo 96	NU

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
132	621	1	Vedi campo 97	NU
133	622-630	9	Vedi campo 91	NU
134	631	1	Vedi campo 92	NU
135	632-634	3	Vedi campo 93	NU
136	635-639	5	Vedi campo 94	NU
137	640-648	9	Vedi campo 95	NU
138	649	1	Vedi campo 96	NU
139	650	1	Vedi campo 97	NU
140	651-659	9	Vedi campo 91	NU
141	660	1	Vedi campo 92	NU
142	661-663	3	Vedi campo 93	NU
143	664-668	5	Vedi campo 94	NU
144	669-677	9	Vedi campo 95	NU
145	678	1	Vedi campo 96	NU
146	679	1	Vedi campo 97	NU
147	680-900	221	Filler: impostato a spazio	AN

Record redditi di lavoro dipendente e assimilati, altri redditi, oneri e versamenti (tipo record "D")

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
1	1	1	Tipo record: vale sempre "D"	AN
2	2-3	2	Progressivo record: ***** Vale "1" per il primo record; viene aumentato di una unita' per ogni record di continuazione *****	NU
3	4-19	16	Codice fiscale del dichiarante ***** In caso di codice fiscale provvisorio numerico di 11 caratteri il dato deve essere allineato a sinistra e devono essere impostati a spazio gli ultimi 5 caratteri ***** ***** Redditi di lavoro dipendente e assimilati Quadro "C". Nel caso in cui sia il sostituto d'imposta a prestare l'assistenza fiscale, dovranno essere indicati nel record anche i dati dei redditi di lavoro dipendente o di pensione erogati dal sostituto stesso *****	AN
4	20	1	Casella pensione: assume i valori - 0 non pensionato (casella non barrata) - 1 pensionato (casella barrata)	NU
5	21-29	9	Reddito di lavoro dipendente o pensione	NU
6	30-38	9	Ritenute operate	NU
7	39-42	4	Data di inizio del rapporto di lavoro: espressa nel formato GGMM	NU
8	43-46	4	Data di fine del rapporto di lavoro: espressa nel formato GGMM	NU
9	47	1	Vedi campo 4	NU
10	48-56	9	Vedi campo 5	NU
11	57-65	9	Vedi campo 6	NU
12	66-69	4	Vedi campo 7	NU
13	70-73	4	Vedi campo 8	NU
14	74	1	Vedi campo 4	NU

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
15	75-83	9	Vedi campo 5	NU
16	84-92	9	Vedi campo 6	NU
17	93-96	4	Vedi campo 7	NU
18	97-100	4	Vedi campo 8	NU
19	101	1	Vedi campo 4	NU
20	102-110	9	Vedi campo 5	NU
21	111-119	9	Vedi campo 6	NU
22	120-123	4	Vedi campo 7	NU
23	124-127	4	Vedi campo 8	NU
24	128-136	9	Reddito assimilato al lavoro dipendente	NU
25	137-145	9	Ritenuta sul reddito assimilato al lavoro dipendente	NU
26	146-154	9	Vedi campo 24	NU
27	155-163	9	Vedi campo 25	NU
28	164-172	9	Vedi campo 24	NU
29	173-181	9	Vedi campo 25	NU
30	182-190	9	Ammontare imponibile ai fini del Contributo al Servizio Sanitario Nazionale (C.S.S.N.)	NU
31	191-199	9	Redditi non assoggettati al C.S.S.N.	NU
			***** Altri redditi Quadro "D" *****	
32	200-208	9	Utili derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all'IRPEG	NU
33	209-217	9	Credito d'imposta dichiarato	NU
34	218-226	9	Credito d'imposta spettante	NU
35	227-235	9	Ritenute d'acconto	NU
36	236-244	9	Compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa	NU
37	245-253	9	Deduzioni spettanti	NU
38	254-262	9	Ritenute d'acconto	NU
39	263-271	9	Indennità per cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa	NU
40	272-280	9	Ritenute di acconto	NU
41	281-289	9	Proventi percepiti dall'autore	NU

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
			o inventore di opere dell'ingegno	
42	290-298	9	Deduzioni spettanti	NU
43	299-307	9	Ritenute d'acconto	NU
44	308-316	9	Redditi derivanti da attivita' non abituale di lavoro autonomo	NU
45	317-325	9	Spese dichiarate	NU
46	326-334	9	Spese spettanti	NU
47	335-343	9	Ritenute d'acconto	NU
			***** Imposte ed oneri rimborsati (redditi a tassazione separata) *****	
48	344-352	9	Imposte ed oneri rimborsati nel 1993 portate in deduzione	NU
49	353-361	9	Imposte ed oneri rimborsati nel 1993 per i quali nel 1992 spettava una detrazione d'imposta	NU
			***** Oneri Quadro "E" Oneri per i quali e' riconosciuta la detrazione d'imposta *****	
50	362-370	9	Spese mediche interamente detraibili	NU
51	371-379	9	Spese mediche per le quali la detrazione spetta sull'importo che eccede L. 500.000	NU
52	380-388	9	Interessi passivi su immobili utilizzati come abitazione principale dichiarati	NU
53	389-397	9	Interessi passivi su immobili utilizzati come abitazione principale spettanti	NU
54	398-406	9	Interessi passivi su immobili diversi dall'abitazione principale dichiarati	NU
55	407-415	9	Interessi passivi su immobili diversi dall'abitazione principale spettanti	NU
56	416-424	9	Interessi passivi per mutui agrari dichiarati	NU
57	425-433	9	Interessi passivi per mutui agrari spettanti	NU
58	434-442	9	Assicurazioni e contributi volontari dichiarati	NU
59	443-451	9	Assicurazioni e contributi volontari spettanti	NU
60	452-460	9	Spese funebri	NU

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
61	461-469	9	Spese per la frequenza di corsi di istruzione secondaria o universitaria	NU
62	470-478	9	Altri oneri per i quali spetta la detrazione ***** Oneri Quadro "E" Oneri deducibili dal reddito complessivo *****	NU
63	479-487	9	Contributi previdenziali e assistenziali obbligatori	NU
64	488-496	9	Contributi in favore delle comunita' ebraiche dichiarati	NU
65	497-505	9	Contributi in favore delle comunita' ebraiche spettanti	NU
66	506-514	9	Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose	NU
67	515-523	9	Deduzione Piano Energetico Nazionale dichiarata	NU
68	524-532	9	Deduzione Piano Energetico Nazionale spettante	NU
69	533-541	9	Contributi per i Paesi in via di sviluppo dichiarati	NU
70	542-550	9	Contributi per i Paesi in via di sviluppo spettanti	NU
71	551-559	9	Spese mediche per l'assistenza ai portatori di handicap	NU
72	560-568	9	Altri oneri deducibili ***** Altri dati Quadro "F" ***** Acconto IRPEF: devono essere riportati anche i dati dei versamenti effettuati dal sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale (solo l'importo versato)	NU
73	569-574	6	Data della I rata di acconto	NU
74	575-582	8	Codice della banca, dell'ufficio postale o del concessionario presso cui e' stato effettuato il versamento della I rata di acconto	NU
75	583-591	9	Importo della I rata di acconto	NU
76	592-597	6	Data della II rata di acconto	NU
77	598-605	8	Codice della banca, dell'ufficio postale o del concessionario presso cui e' stato effettuato	NU

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
78	606-614	9	il versamento della II rata di acconto Importo della II rata di acconto Acconto C.S.S.N.: devono essere riportati anche i dati dei versamenti effettuati dal sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale (solo l'importo versato)	NU
79	615-620	6	Data della I rata di acconto	NU
80	621-628	8	Codice della banca, dell'ufficio postale o del concessionario presso cui e' stato effettuato il versamento della I rata di acconto	NU
81	629-637	9	Importo della I rata di acconto	NU
82	638-643	6	Data della II rata di acconto	NU
83	644-651	8	Codice della banca, dell'ufficio postale o del concessionario presso cui e' stato effettuato il versamento della II rata di acconto	NU
84	652-660	9	Importo della II rata di acconto Eccedenze d'imposta risultanti dalla precedente dichiarazione Mod. 740	NU
85	661-669	9	IRPEF	NU
86	670-678	9	ILOR	NU
87	679-687	9	Contributo al Servizio Sanitario Nazionale Prima rata di acconto 1994 richiesta dal contribuente	NU
88	688-696	9	Importo del primo acconto IRPEF richiesto dall'assistito in misura inferiore a quello dovuto	NU
89	697	1	Richiesta dell'assistito di non effettuazione del pagamento della prima rata di acconto IRPEF: valori: "0" - effettuazione del pagamento "1" - non effettuazione del pagamento	NU
90	698-706	9	Importo del primo acconto C.S.S.N. richiesto dall'assistito in misura inferiore a quello dovuto	NU
91	707	1	Richiesta dell'assistito di non effettuazione del pagamento della prima rata di acconto C.S.S.N.: valori: "0" - effettuazione del pagamento "1" - non effettuazione del pagamento	NU

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
			Redditi prodotti all'estero	
92	708-716	9	Redditi per i quali compete un credito d'imposta	NU
93	717-725	9	Imposta pagata all'estero	NU
			Quota per l'assistenza medica di base	
94	726-731	6	Data del versamento	NU
95	732-740	9	Importo del versamento	NU
96	741-900	160	Filler: impostato a spazio	AN

Record dati anagrafici e contabili del coniuge dichiarante
(tipo record "E")

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
1	1	1	Tipo record; vale sempre "E"	AN
2	2-3	2	Progressivo record; ***** Vale "1" per il primo record; viene aumentato di una unita' per ogni record di continuazione *****	NU
3	4-19	16	Codice fiscale del dichiarante ***** In caso di codice fiscale provvisorio numerico di 11 caratteri il dato deve essere allineato a sinistra e devono essere impostati a spazio gli ultimi 5 caratteri *****	AN
4	20-35	16	Codice fiscale del coniuge dichiarante ***** In caso di codice fiscale provvisorio numerico di 11 caratteri il dato deve essere allineato a sinistra e devono essere impostati a spazio gli ultimi 5 caratteri *****	AN
5	36-59	24	Cognome del coniuge dichiarante	AN
6	60-79	20	Nome del coniuge dichiarante	AN
7	80	1	Sesso del coniuge dichiarante; assume il valore "M" oppure "F"	A
8	81-88	8	Data di nascita del coniuge dichiarante;	NU
9	89-109	21	Comune o stato estero di nascita del coniuge dichiarante	AN
10	110-111	2	Sigla automobilistica della provincia di nascita del coniuge dichiarante; per i nati all'estero indicare "EE" ***** Residenza anagrafica *****	A
11	112-132	21	Comune di residenza del coniuge dichiarante	AN
12	133-134	2	Sigla automobilistica della	A

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
			provincia di residenza del coniuge dichiarante	
13	135-139	5	C.A.P. del comune di residenza del coniuge dichiarante	NU
14	140-174	35	Indirizzo di residenza del coniuge dichiarante: frazione, via e numero civico	AN
15	175-178	4	Prefisso telefonico	NU
16	179-186	8	Numero di telefono	NU
			***** Domicilio fiscale *****	
17	187	1	Comune di residenza variato da meno di 60 giorni: assume i valori - 0 : comune non variato (casella non barrata) - 1 : comune variato (casella barrata)	NU
			***** Redditi dei terreni Quadro "A" *****	
18	188-196	9	Reddito dominicale del terreno	NU
19	197	1	Titolo; assume un valore compreso tra "1" e "4"	NU
20	198-206	9	Reddito agrario del terreno	NU
21	207-209	3	Periodo di possesso espresso in giorni (365 se per l'intero anno)	NU
22	210-214	5	Quota di possesso espressa in percentuale	NU
23	215-223	9	Canone di affitto	NU
24	224	1	Casi particolari; assume un valore compreso tra "1" e "3"	NU
25	225	1	Casella continuazione; assume i valori: - 0 : casella non barrata - 1 : casella barrata (il primo elemento deve essere impostato a "0")	NU
26	226-234	9	Vedi campo 18	NU
27	235	1	Vedi campo 19	NU
28	236-244	9	Vedi campo 20	NU
29	245-247	3	Vedi campo 21	NU
30	248-252	5	Vedi campo 22	NU
31	253-261	9	Vedi campo 23	NU
32	262	1	Vedi campo 24	NU
33	263	1	Vedi campo 25	NU

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
34	264-272	9	Vedi campo 18	NU
35	273	1	Vedi campo 19	NU
36	274-282	9	Vedi campo 20	NU
37	283-285	3	Vedi campo 21	NU
38	286-290	5	Vedi campo 22	NU
39	291-299	9	Vedi campo 23	NU
40	300	1	Vedi campo 24	NU
41	301	1	Vedi campo 25	NU
42	302-310	9	Vedi campo 18	NU
43	311	1	Vedi campo 19	NU
44	312-320	9	Vedi campo 20	NU
45	321-323	3	Vedi campo 21	NU
46	324-328	5	Vedi campo 22	NU
47	329-337	9	Vedi campo 23	NU
48	338	1	Vedi campo 24	NU
49	339	1	Vedi campo 25	NU
50	340-348	9	Vedi campo 18	NU
51	349	1	Vedi campo 19	NU
52	350-358	9	Vedi campo 20	NU
53	359-361	3	Vedi campo 21	NU
54	362-366	5	Vedi campo 22	NU
55	367-375	9	Vedi campo 23	NU
56	376	1	Vedi campo 24	NU
57	377	1	Vedi campo 25	NU
58	378-386	9	Vedi campo 18	NU
59	387	1	Vedi campo 19	NU
60	388-396	9	Vedi campo 20	NU
61	397-399	3	Vedi campo 21	NU
62	400-404	5	Vedi campo 22	NU
63	405-413	9	Vedi campo 23	NU
64	414	1	Vedi campo 24	NU
65	415	1	Vedi campo 25	NU
			***** Redditi dei fabbricati Quadro "B" *****	
66	416-424	9	Rendita catastale del fabbricato	NU

CAMPO	PDS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
67	425	1	Utilizzo: assume un valore compreso tra "1" e "5" o il valore "9"	NU
68	426-428	3	Periodo di possesso espresso in giorni (365 se per l'intero anno)	NU
69	429-433	5	Quota di possesso espressa in percentuale	NU
70	434-442	9	Reddito effettivo del fabbricato	NU
71	443	1	Casi particolari: assume il valore "1" o "2"	NU
72	444	1	Casella continuazione: assume i valori: - 0 : casella non barrata - 1 : casella barrata (il primo elemento deve essere impostato a "0")	NU
73	445-453	9	Vedi campo 66	NU
74	454	1	Vedi campo 67	NU
75	455-457	3	Vedi campo 68	NU
76	458-462	5	Vedi campo 69	NU
77	463-471	9	Vedi campo 70	NU
78	472	1	Vedi campo 71	NU
79	473	1	Vedi campo 72	NU
80	474-482	9	Vedi campo 66	NU
81	483	1	Vedi campo 67	NU
82	484-486	3	Vedi campo 68	NU
83	487-491	5	Vedi campo 69	NU
84	492-500	9	Vedi campo 70	NU
85	501	1	Vedi campo 71	NU
86	502	1	Vedi campo 72	NU
87	503-511	9	Vedi campo 66	NU
88	512	1	Vedi campo 67	NU
89	513-515	3	Vedi campo 68	NU
90	516-520	5	Vedi campo 69	NU
91	521-529	9	Vedi campo 70	NU
92	530	1	Vedi campo 71	NU
93	531	1	Vedi campo 72	NU
94	532-540	9	Vedi campo 66	NU
95	541	1	Vedi campo 67	NU
96	542-544	3	Vedi campo 68	NU

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
97	545-549	5	Vedi campo 69	NU
98	550-558	9	Vedi campo 70	NU
99	559	1	Vedi campo 71	NU
100	560	1	Vedi campo 72	NU
101	561-569	9	Vedi campo 66	NU
102	570	1	Vedi campo 67	NU
103	571-573	3	Vedi campo 68	NU
104	574-578	5	Vedi campo 69	NU
105	579-587	9	Vedi campo 70	NU
106	588	1	Vedi campo 71	NU
107	589	1	Vedi campo 72	NU
			***** Oneri Quadro "E" Oneri per i quali e' riconosciuta la detrazione d'imposta *****	
108	590-598	9	Spese mediche interamente detraibili	NU
109	599-607	9	Spese mediche per le quali la detrazione spetta sull'importo che eccede L. 500.000	NU
110	608-616	9	Interessi passivi su immobili utilizzati come abitazione principale dichiarati	NU
111	617-625	9	Interessi passivi su immobili utilizzati come abitazione principale spettanti	NU
112	626-634	9	Interessi passivi su immobili diversi dall'abitazione principale dichiarati	NU
113	635-643	9	Interessi passivi su immobili diversi dall'abitazione principale spettanti	NU
114	644-652	9	Interessi passivi per mutui agrari dichiarati	NU
115	653-661	9	Interessi passivi per mutui agrari spettanti	NU
116	662-670	9	Assicurazioni e contributi volontari dichiarati	NU
117	671-679	9	Assicurazioni e contributi volontari spettanti	NU
118	680-688	9	Spese funebri	NU
119	689-697	9	Spese per la frequenza di corsi di istruzione secondaria o universitaria	NU

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
120	698-706	9	Altri oneri per i quali spetta la detrazione ***** Oneri Quadro "E" Oneri deducibili dal reddito complessivo *****	NU
121	707-715	9	Contributi previdenziali e assistenziali obbligatori	NU
122	716-724	9	Contributi in favore delle comunita' ebraiche dichiarati	NU
123	725-733	9	Contributi in favore delle comunita' ebraiche spettanti	NU
124	734-742	9	Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose	NU
125	743-751	9	Deduzione Piano Energetico Nazionale dichiarata	NU
126	752-760	9	Deduzione Piano Energetico Nazionale spettante	NU
127	761-769	9	Contributi per i Paesi in via di sviluppo dichiarati	NU
128	770-778	9	Contributi per i Paesi in via di sviluppo spettanti	NU
129	779-787	9	Spese mediche per l'assistenza ai portatori di handicap	NU
130	788-796	9	Altri oneri deducibili ***** Altri dati Quadro "F" ***** Acconto IRPEF: devono essere riportati anche i dati dei versamenti effettuati dal sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale (solo l'importo versato)	NU
131	797-802	6	Data della I rata di acconto	NU
132	803-810	8	Codice della banca, dell'ufficio postale o del concessionario presso cui e' stato effettuato il versamento della I rata di acconto	NU
133	811-819	9	Importo della I rata di acconto	NU
134	820-825	6	Data della II rata di acconto	NU
135	826-833	8	Codice della banca, dell'ufficio postale o del concessionario presso cui e' stato effettuato il versamento della II rata di acconto	NU
136	834-842	9	Importo della II rata di acconto	NU

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
			Eccedenze d'imposta risultanti dalla precedente dichiarazione Mod. 740	
137	843-851	9	IRPEF	NU
138	852-860	9	ILOR	NU
139	861-900	40	Filler: impostato a spazio	

Prospetto di liquidazione (tipo record "F")

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
1	1	1	Tipo record: vale sempre "F"	AN
2	2-3	2	Progressivo record: vale sempre 1	NU
3	4-19	16	Codice fiscale del dichiarante ***** In caso di codice fiscale provvisorio numerico di 11 caratteri il dato deve essere allineato a sinistra e devono essere impostati a spazio gli ultimi 5 caratteri ***** ***** Riepilogo dei redditi *****	AN
4	20-28	9	Reddito dominicale del dichiarante	NU
5	29-37	9	Reddito dominicale del coniuge	NU
6	38-46	9	Reddito agrario del dichiarante	NU
7	47-55	9	Reddito agrario del coniuge	NU
8	56-64	9	Reddito dei fabbricati del dichiarante	NU
9	65-73	9	Reddito dei fabbricati del coniuge	NU
10	74-82	9	Reddito di lavoro dipendente del dichiarante	NU
11	83-91	9	Altri redditi del dichiarante ***** Calcolo dell' IRPEF *****	NU
12	92-100	9	Reddito complessivo del dichiarante	NU
13	101-109	9	Reddito complessivo del coniuge	NU
14	110-118	9	Crediti d'imposta sui dividendi del dichiarante	NU
15	119-127	9	Oneri deducibili del dichiarante	NU
16	128-136	9	Oneri deducibili del coniuge	NU
17	137-145	9	Reddito imponibile del dichiarante	NU
18	146-154	9	Reddito imponibile del coniuge	NU
19	155-163	9	Imposta lorda del dichiarante	NU

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
20	164-172	9	Imposta lorda del coniuge	NU
21	173-175	3	Detrazione per coniuge a carico	NU
22	176-184	9	Detrazione per figli a carico	NU
23	185-193	9	Detrazione per altri familiari a carico	NU
24	194-196	3	Detrazioni per lavoro dipendente	NU
25	197-205	9	Detrazione per gli oneri del dichiarante	NU
26	206-214	9	Detrazione per gli oneri del coniuge	NU
27	215-223	9	Totale detrazioni d'imposta del dichiarante	NU
28	224-232	9	Totale detrazioni d'imposta del coniuge	NU
29	233-241	9	Imposta netta del dichiarante	NU
30	242-250	9	Imposta netta del coniuge	NU
31	251-259	9	Imposta netta totale	NU
32	260-268	9	Ritenute	NU
33	269-277	9	Crediti d'imposta	NU
34	278	1	Campo segno ***** Va indicato "+" nel caso in cui il campo successivo sia positivo, "-" in caso sia negativo *****	AN
35	279-287	9	Rigo differenza	NU
36	288-296	9	Eccedenze d'imposta risultanti dalla precedente dichiarazione	NU
37	297-305	9	Acconti versati ***** Calcolo del Contributo al Servizio Sanitario Nazionale *****	NU
38	306-314	9	Reddito imponibile ai fini del calcolo del C.S.S.N.	NU
39	315-323	9	Contributo dovuto	NU
40	324-332	9	Eccedenza del contributo risultante dalla precedente dichiarazione	NU
41	333-341	9	Acconti versati ***** Versamenti o rimborsi da effettuare a cura del sostituto *****	NU
42	342-350	9	Imposta IRPEF da versare	NU

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
43	351-359	9	Imposta da versare per il C.S.S.N.	NU
44	360-368	9	Imposta IRPEF da rimborsare	NU
45	369-377	9	Imposta da rimborsare per il C.S.S.N.	NU
46	378-386	9	Prima rata di acconto IRPEF per il 1994	NU
47	387-395	9	Prima rata di acconto per il 1994 del C.S.S.N.	NU
48	396-404	9	Seconda rata di acconto IRPEF per il 1994	NU
49	405-413	9	Seconda rata di acconto per il 1994 del C.S.S.N.	NU
			***** Codici diagnostici: vengono impostati a "1" in caso di errata o incompleta indicazione dei dati, altrimenti valgono "0" *****	
50	414	1	Errata o incompleta compilazione dei dati anagrafici e di residenza del dichiarante	NU
51	415	1	Errata o incompleta compilazione dei dati del coniuge e familiari a carico	NU
52	416	1	Errata o incompleta compilazione dei dati del sostituto d'imposta	NU
53	417	1	Errata o incompleta compilazione dei dati anagrafici e di residenza del coniuge	NU
54	418	1	Errata o incompleta dichiarazione del Quadro "A" del dichiarante	NU
55	419	1	Errata o incompleta dichiarazione del Quadro "A" del coniuge	NU
56	420	1	Errata o incompleta dichiarazione del Quadro "B" del dichiarante	NU
57	421	1	Errata o incompleta dichiarazione del Quadro "B" del coniuge	NU
58	422	1	Errata o incompleta dichiarazione del Quadro "C" del dichiarante	NU
59	423	1	Errata o incompleta dichiarazione del Quadro "D" del dichiarante	NU
60	424	1	Errata o incompleta dichiarazione del Quadro "E" del dichiarante	NU
61	425	1	Errata o incompleta dichiarazione del Quadro "E" del coniuge	NU
62	426	1	Errata o incompleta dichiarazione del Quadro "F" del dichiarante	NU
63	427	1	Errata o incompleta dichiarazione	NU

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
64	428-900	473	del Quadro "F" del coniuge Filler: impostato a spazio	AN

Record di coda (tipo record "Z")

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
1	1	1	Tipo record: vale sempre "Z"	AN
2	2-3	2	Progressivo record: vale sempre 1	NU
3	4-5	2	Progressivo fornitura: assume lo stesso valore del tipo record "A"	NU
4	6-8	3	Numero totale volumi inviati	NU
5	9-11	3	Progressivo volume: progressivo del volume inviato	NU
6	12-17	6	Data di emissione: data in cui e' stato prodotto il supporto	NU
7	18-22	5	Codice fornitura: sempre impostato al valore "73093"	NU
8	23-31	9	Numero complessivo di record contenuti nel supporto esclusi i record "A" e "Z"	NU
9	32-40	9	Numero di dichiarazioni contenute nel supporto	NU
10	41-49	9	Numero di dichiarazioni congiunte contenute nel supporto	NU
11	50-58	9	Numero record di tipo "B"	NU
12	59-67	9	Numero record di tipo "C"	NU
13	68-76	9	Numero record di tipo "D"	NU
14	77-85	9	Numero record di tipo "E"	NU
15	86-94	9	Numero record di tipo "F"	NU
16	95-900	806	Filler: vale sempre spazio	AN

93A7067

FRANCESCO NIGRO, *direttore*FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21
- ◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
- ◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
- ◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
- ◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23
- ◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopoli
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Gotti, 4
- ◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTEA
- ◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
- ◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B
- ◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
- ◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
- ◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
- ◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
- ◇ **REGGIO EMILIA**
Cartolibreria MODERNA - S.c.a.r.l.
Via Farini, 1/M
- ◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
- ◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTI S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

- ◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
- ◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15
- ◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
- ◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
- ◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
L.E.G. - Libreria Economico Giuridico
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio
- ◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
- ◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
- ◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste
- ◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Massi Rossana e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietraro

LIGURIA

- ◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
- ◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
- ◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

- ◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
- ◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- ◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
- ◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
- ◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32
- ◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
- ◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Calmi, 14
- ◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

- ◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

- ◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
- ◇ **MACERATA**
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
- ◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Capriglione, 42-44
- ◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

- ◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
- ◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Altieri, 36/4
- ◇ **BIELLA (VerCELLI)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
- ◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
- ◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
- ◇ **BARI**
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
- ◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
- ◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9
- ◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M. Di Pietro, 28
- ◇ **MANFREDONA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
- ◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 228

SARDEGNA

- ◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
- ◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47
- ◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
- ◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

- ◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
- ◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 82
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 58/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etna, 393/395

- ◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
- ◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 80
- ◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
- ◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16
- ◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39
- ◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
- ◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

- ◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
- ◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
- ◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amadeo, 23/27
- ◇ **LUCCA**
Editrice BARONI
di De Mori Rosa s.a.s.
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof. SESTANTE
Via Montanara, 9
- ◇ **SIENNA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8
- ◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via del Milite, 13
- ◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macalib, 37
- ◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 8
- ◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bili s.n.c.
Via Gramsci, 41
- ◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
- ◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

- ◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
- ◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggione, 31
- ◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabri
- ◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
- ◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:
 BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Piroia (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
 i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993*

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli Indici mensili

<p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 345.000 - semestrale L. 185.000 <p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 63.000 - semestrale L. 44.000 <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 193.000 - semestrale L. 105.000 	<p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 63.000 - semestrale L. 44.000 <p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 193.000 - semestrale L. 105.000 <p>Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 664.000 - semestrale L. 366.000
---	--

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 90.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1993.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 78.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 325.000
Abbonamento semestrale	L. 198.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



* 4 1 1 2 0 0 2 9 3 2 9 3 *

L. 7.000